



Contenuti speciali

La costituzione della “Casa del Popolo” di Fiesole: una fusione riuscita

Le prime unificazioni fra sodalizi operai e socialisti - I passaggi formali della fusione:
le riunioni preparatorie - L'atto costitutivo - Lo Statuto - La stima dei beni - I soci

Maggio 2025

La documentazione proposta nelle pagine seguenti è collegata al volume:



Bisogni e mutualità: gli spacci fiesolani

La cooperazione di consumo dalle società ottocentesche alle fusioni del Novecento

Sandro Nannucci

Angelo Pontecorboli Editore, 2024

254 p.; 24 cm

ISBN 978-88-3384-236-3 - € 19,50

Il terzo dei “Quaderni di FD” offre un’altra storia fiesolana: lo sviluppo della cooperazione di consumo dal 1863 al 1973, anno della costituzione di Unicoop Firenze, risultato di un processo aggregativo di tante piccole cooperative locali, fra cui le fiesolane. Il racconto di un “presidio” importantissimo per la vera e propria sopravvivenza delle comunità locali, strette fra le due guerre, il fascismo, la ricostruzione e lo sviluppo degli anni ’50 e ’60 del Novecento. Oltre cento anni, in cui si può leggere la piccola, ma bella storia fiesolana della cooperazione nel contesto generale del nostro Paese.

Il libro può essere acquistato nel sito dell'editore:

<https://www.pontecorboli.com/scheda.php?codice=spacci>

o scrivendo a: fiesoledemocratica@gmail.com

Altri contenuti speciali sono disponibili nel sito dell’Associazione Fiesole Democratica, alla pagina: www.fiesoledemocratica.it/quaderno-bisogni-e-mutualita

(Inquadra il QR code o digita il link per accedere ai contenuti speciali del libro)



Premessa

Vengono qui pubblicati una parte dei contenuti prodotti nel corso della ricerca sulla storia della cooperazione di consumo a Fiesole, inizialmente organizzati per fare parte dell'appendice documentaria del volume *Bisogni e mutualità: gli spacci fiesolani. La cooperazione di consumo dalle società ottocentesche alle fusioni del Novecento*, il terzo dei "Quaderni di FD" sulla cooperazione di consumo dalle società ottocentesche alle fusioni del Novecento (Angelo Pontecorboli Editore, 2025).

Si tratta in primo luogo della ricostruzione dei vari passaggi che, nel clima di entusiasmo e di fiducia popolare seguito alla fine del primo conflitto mondiale, condussero, anche a Fiesole, alla costituzione di una "Casa del Popolo" tramite la fusione di più associazioni popolari già esistenti. Acquisiva così peso e rappresentanza una delle tante iniziative destinate a far parte di quel fitto tessuto associativo che ha fatto della Toscana una delle regioni con il più alto rapporto fra iscritti a questo genere di società e popolazione.

Un primato quantitativo che ha sostenuto e accompagnato alcuni caratteri di fondo dell'associazionismo (mutualismo e cooperazione) regionale e che ha contribuito a disegnare lo stretto rapporto fra società civile e istituzioni rappresentative che caratterizza la Toscana.

Il risveglio associativo della regione dopo la fine della guerra successiva fu pressoché immediato con un processo in larga misura informale che spinse la popolazione dei quartieri e dei piccoli centri a riprendere a incontrarsi e a riunirsi presso le vecchie sedi oppure a frequentare di nuovo, in misura consistente, le associazioni sopravvissute alla gestione fascista. Nel nostro caso si è trattato di seguire le vicende della cooperazione di consumo che, sul finire degli anni Sessanta, progetta e realizza, e le cooperative di Fiesole e di Compiobbi partecipano in maniera convinta questo processo aggregativo, una quantità di fusioni destinata a concludersi con la nascita, nei primi anni Settanta, di Unicoop Firenze, un modello aziendale capace di coniugare etica sociale e sviluppo economico.

Sandro Nannucci

La costituzione della “Casa del Popolo” di Fiesole: una fusione riuscita

Le prime unificazioni fra sodalizi operai e socialisti

La Prima guerra mondiale avrebbe provocato, nella realtà fiorentina come in un'infinità di altre simili, un considerevole aumento del numero delle cooperative, sotto la spinta delle necessità economiche contingenti, mentre i sodalizi più fragili avrebbero individuato nelle fusioni, e quindi nella creazione di aziende più solide, la strada per evitare il fallimento. Si distingueva in parte da questo orientamento generale, incoraggiato a più riprese sia dalla stampa cittadina di orientamento proletario e socialista, sia dagli organismi dirigenti della Lega, la città di Firenze, dove la presenza di un sodalizio dalle solide radici e ampiamente articolato sul territorio con numerosi spacci disposti nel centro storico e nei quartieri residenziali come l'“Unione cooperativa”, di orientamento liberal-moderato, stava frenando la nascita di una “Alleanza cooperativa”, di impronta popolare, sul modello dei nuovi soggetti giuridici nati, o in via di costituzione, in numerose realtà toscane.

Assieme alla crescita qualitativa e quantitativa che avevano conosciuto i sodalizi presenti in zone già frequentate dalla cooperazione, nuovi spacci venivano aperti in località fino ad allora scarsamente coinvolte nel movimento come San Piero a Sieve, Montaione e Compiobbi,¹ dove il cooperativismo, oltre a intensificare la propria azione a favore dei lavoratori, si distingueva per i sostegni finanziari riconosciuti a più riprese a favore della stampa socialista,² così come risultava costante la simpatia rivolta alle manifestazioni proletarie organizzate a più riprese nei vari centri della provincia.³ La vasta affermazione socialista verificatasi nelle elezioni politiche del novembre 1919 con la conquista della maggioranza relativa nel nuovo Parlamento, della maggioranza assoluta in 35 comuni sui 78 della provincia di Firenze e quella relativa in altri 17,⁴ suscitava forti speranze di vedere realizzate in breve quella giustizia e solidarietà sociale coltivate negli animi di gran parte dei cittadini. Significativo delle aspettative che si stavano coltivando nel mondo della cooperazione era il commento comparso sulle pagine del giornale della Lega: “il

1. Vedi “Corrispondenze. San Piero a Sieve. Risveglio proletario e lavoro degli avversari”, in *La Difesa*, a. XXI, 2 agosto 1919; Romagnoli. “San Piero a Sieve. Costituzione della cooperativa della sezione socialista e della Lega proletaria”, *ivi*, 9 agosto 1919; “Corrispondenze. Montaione”, *ivi*, 18 ottobre 1919; “Corrispondenze. Compiobbi”, *ivi*, 27 settembre 1919.

2. Appare significativo che nel corso dell'adunanza delle cooperative aderenti al “Consorzio Toscano delle Cooperative di Consumo” tenutasi il 3 novembre 1918, da parte dei rappresentanti dei 54 sodalizi convenuti da ogni parte della regione “nonostante le note, difficili condizioni del momento”, venisse espresso “un voto di plauso” al Consiglio d'Amministrazione – composto di quasi tutti nostri compagni [ovvero socialisti], annota l'estensore del pezzo – per le 350 lire sottoscritte dal Consiglio a favore del quotidiano *Avanti!* (“Cooperatori di Firenze unitevi. Imponente assemblea di Cooperatori toscani”, in *La Difesa*, a. XX, 8 novembre 1918).

3. Vedi Ursus. “Corrispondenze. Castelfiorentino”, in *La Difesa*, a. XXI, 22 marzo 1919; “Il Partito socialista passa in rassegna le forze. Bagno di fede. La grandiosa manifestazione. Le associazioni intervenute”, *ivi*, 29 marzo 1919.

4. Vedi E. Dozza. “La formazione del PCd'I in provincia di Firenze nell'anno della sua fondazione”, in *La formazione del Partito comunista in Toscana 1919-1923. Elementi di una ricerca*, prefazione di Tommaso Detti, Firenze, Istituto Gramsci, 1981, p. 161.

successo ha oltrepassato ogni più logica aspettativa. Il proletariato con una impressionante sollevazione ha gettato in faccia alla borghesia il suo *ultimatum* [...] La strepitosa vittoria del partito socialista in questo gravissimo momento di generale perturbazione, acquista un valore e un significato eccezionale. Non è la semplice affermazione di un principio in mezzo alle consuete gare della politica astratta, ma è la ribellione aperta, travolgente delle masse lavoratrici, della parte più viva, più fattiva, più necessaria dell'economia sociale che prorompe inesorabile contro il vecchio regime, contro il privilegio e il parassitismo borghese, contro l'incoscienza e la codardia delle classi dirigenti che hanno portato l'Italia sull'orlo del fallimento. Ogni indugio, ogni tentennamento, ogni artificio dilatorio non può più essere tollerato.”⁵ La cooperazione di consumo, sorretta dalla convinzione di essere stata investita di nuove, significative responsabilità nell'edificazione di una società nuova “compatibile con le esigenze emerse dal nuovo periodo storico scaturito dalla guerra”,⁶ ovvero di essere in grado di contrastare efficacemente la corsa alla speculazione e tutto quanto di anormale era stato provocato dallo stato di guerra, si poneva pertanto come fulcro di questa riorganizzazione politica.

Se a Prato, infatti, le cooperative di consumo presenti sul territorio comunale, che nel 1915 potevano contare sull'attività di 55 sodalizi,⁷ si riunivano per esaminare soluzioni organizzative più efficaci e veniva assunta la decisione di costituire una “Alleanza cooperativa pratese di consumo”,⁸ a Firenze un'istituzione equivalente, sebbene proposta a più riprese dal “Consorzio Toscano delle Cooperative di Consumo” e dalle ripetute, accorate, esortazioni comparse sulle pagine de *La Difesa*,⁹ continuava a trovare ostacoli insormontabili. Una prospettiva di questo genere, dove la componente socialista sarebbe risultata maggioritaria, incontrava infatti la ferma opposizione della liberale “Unione Cooperativa” di piazza Vittorio Emanuele, dei vari sodalizi fra impiegati, poco inclini ad accettare una guida classista, ma trovava ostacoli anche nell'azione calmieratrice esercitata dall'Ente autonomo per gli approvvigionamenti che operava un'efficace concorrenza alle cooperative proletarie e, infine, nella comparsa di alcune cooperative di matrice cattolica.¹⁰

5. Vedi “La vittoria del socialismo, le sue responsabilità, i suoi doveri”, in *La Cooperazione italiana*, a. XXXIII, 21 novembre 1919.

6. Vedi “Attraverso l'Italia. Da Firenze. Assemblea del Consorzio toscano delle cooperative”, in *La Cooperazione italiana*, a. XXXIII, 17 ottobre 1919.

7. Vedi “Assemblea generale dei soci tenuta la sera del 29 aprile 1916 in Firenze”, in *La Cooperazione italiana*, a. XV, giugno 1916.

8. Che nell'immediato dopoguerra giungeva a raccogliere 34 aziende e 24.700 soci. Vedi in proposito A. Casali. *Un Secolo di Cooperazione di Consumo 1891/1991*, cit., p. 83-86, 92.

9. Vedi “Per la cooperazione proletaria”, in *La Difesa*, a. XX, 27 luglio 1918, dove si afferma: “La cooperazione ha ragione di essere solo come arma impugnata contro una delle manifestazioni dello sfruttamento capitalistico. Essa deve però essere innestata all'azione di resistenza e integrata, illuminata, dalla concezione politica di classe”. Vedi inoltre: “Comitato promotore per l'“Alleanza Cooperativa fiorentina””, in *La Difesa*, a. XX, 17 agosto 1918; A.A. (Amilcare Alessandrini). “Per l'Alleanza cooperativa”, in *La Difesa*, 24 agosto 1918; A.A. (Amilcare Alessandrini), “Per l'Alleanza Cooperativa”, in *La Difesa*, 7 settembre 1918; A.A. (Amilcare Alessandrini), “Nel movimento cooperativo. Per l'Alleanza Cooperativa”, *La Difesa*, 28 settembre 1918; N. Dall'Oppio. “Cooperatori di Firenze unitevi. L'Alleanza delle Cooperative di consumo”, *La Difesa*, a. XX, 8 novembre 1918.

10. Vedi A. Casali. *Un Secolo di Cooperazione di Consumo 1891/1991*, cit., p. 92.

Un discorso diverso poteva essere fatto per i comuni del circondario, come Sesto e Bagno a Ripoli, Scandicci e Campi Bisenzio, Fiesole e Lastra a Signa,¹¹ dove il territorio era presidiato da una quantità di piccoli sodalizi operai e socialisti, espressione delle aspirazioni alla giustizia sociale di intere comunità locali. La realtà fiesolana risultava a questo proposito fra quelle presenti nei processi di fusione, concentrazione e rafforzamento che accompagnavano i primi, frenetici, anni del dopoguerra,¹² allorché i principali protagonisti della politica cittadina iniziavano l'opera di riorganizzazione dei partiti. In questo contesto la sezione socialista di Fiesole organizzava, la domenica 30 marzo 1919, un "grande comizio" nel salone della società operaia fra scalpellini "Affratellamento e Concordia", il primo dopo la fine del conflitto, al quale avrebbero partecipato "oltre 300 persone". Fra "il verde dei festoni appesi per decorare l'ambiente e fra i quali spiccavano i vessilli sociali di quasi tutte le associazioni popolari di Fiesole [spiccavano] le rosse bandiere della Sezione Socialista e della Fanfara Garibaldi, con ai lati quelle della Filarmonica Comunale, della Cooperativa di Consumo fra gli Artigiani, della Cooperativa di Produzione e Consumo dei Muratori, della Società popolare di M.S. l'Umanitaria e della Società Ricreativa e di M.S. Affratellamento e Concordia."¹³ In quell'occasione intervenivano Luigi Casini,¹⁴ che esprimeva il proprio compiacimento e soddisfazione nel vedere tanta partecipazione, Fernando Garosi e Giuseppe Pescetti, che certificavano l'appartenenza politica degli intervenuti e delle società presenti. Questa, come una molteplicità di iniziative propagandistiche realizzata in luoghi e centri della città e della provincia, sarebbe stata premiata in un primo momento nelle elezioni politiche del novembre 1919, allorché Giuseppe Pescetti¹⁵ avrebbe visto confermato il seggio parlamentare e Fernando Garosi,¹⁶ all'epoca Segretario della federazione socialista fiorentina, sarebbe stato eletto deputato, e successivamente nelle elezioni amministrative dell'ottobre del 1920 quando Luigi Casini sarebbe stato eletto consigliere comunale e poi sindaco di Fiesole.¹⁷ Il successo avuto a Fiesole dal Partito socialista alle elezioni politiche, allorché aveva raccolto quasi il doppio dei voti di tutti gli altri partiti considerati nel loro insieme,¹⁸ spingeva lo stesso Casini a pubblicare un intervento sulle pagine di *La Difesa*¹⁹ nel quale poneva alcuni quesiti visti con gli occhi del probabile, prossimo, sindaco cittadino. Fra questi figurava il superamento dell'art. 8 dello

11. Cfr. S.D.B. [Sebastiano Del Buono]. "Lo sviluppo della cooperazione in Firenze", in *La Difesa*, a XI, 13 febbraio 1919.

12. Sui moti per il caroviveri a Firenze, che si aggiunsero agli scioperi e alle rivendicazioni popolari del periodo, vedi R. Bianchi. "Bocci-bocci". *I tumulti annonari nella Toscana del 1919*, cit.; Id. *Pace, pane, terra. Il 1919 in Italia*, cit.

13. Vedi "Corrispondenze. Fiesole. Grande Comizio Socialista", in *La Difesa*, a XXI, 12 aprile 1919.

14. Vedi M. Bonsanti. *Una lunga vita, una lunga battaglia*, cit., p. 40-42; L. Casini. *La mia vita*, cit., p. 15.

15. Sulla figura di Pescetti vedi I. Tognarini. "Pescetti Giuseppe", in *Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico*, a cura di Franco Andreucci e Tommaso Detti, Roma, Editori Riuniti, v. 4, 1978, p. 87-97.

16. Sulla figura di Garosi vedi: L. Tomassini. "Garosi Fernando", in *Il movimento operaio italiano. Dizionario biografico*, cit., v. II, 1976, p. 441-444.

17. Sulla figura di Luigi Casini vedi: M. Bonsanti. *Una lunga vita, una lunga battaglia*, cit., p. 42; L. Casini, *La mia vita*, cit., p. 23; S. Nannucci. *I sindaci di Fiesole*, cit., p. 29.

18. In effetti i 1.841 elettori che avevano espresso il voto, su 3.347 aventi diritto, pari al 55,0%, avevano decretato una chiara affermazione del Partito socialista che aveva raccolto 1.122 voti, pari al 62,1%; seguito dai popolari (343 voti, 19,0%); dai liberali (213 voti, 11,8%); dal blocco democratico (68 voti, 3,8%) e dai liberali indipendenti (61 voti, 3,3%). Vedi U. Giusti. *Le elezioni politiche del 16 Novembre 1919 nel Collegio di Firenze*, Firenze, Stabilimento Tipografico E. Ariani, 1920, p. 4.

19. Vedi L. Casini. "Per le elezioni amministrative", in *La Difesa*, a. XXII, 20 marzo 1920.

Statuto che richiedeva almeno due anni di iscrizione al partito per essere candidabile alle elezioni amministrative, mentre la tumultuosa crescita degli iscritti, fra i quali figuravano molte persone particolarmente capaci, richiedeva il superamento di questo vincolo per consentire molte possibili candidature; inoltre suggeriva la costituzione, “in attesa che la questione dei Consigli operai²⁰ [fosse] definitivamente risolta”, di Commissioni composte da un assessore, qualche consigliere e otto o dieci cittadini operai o professionisti, tolti dalle Sezioni o dalle Organizzazioni di mestiere, ai quali sarebbe stato affidato il compito di studiare ogni problema politico e amministrativo, formulare progetti, fornire suggerimenti e dare un parere consultivo su tutte le questioni più importanti.²¹ I ripetuti inviti rivolti ai cooperatori affinché dessero vita a sodalizi più solidi trovavano una significativa realizzazione nel fiesolano allorché, nell’aprile del 1919, si riunivano nel salone della Società “Affratellamento e Concordia”, alla presenza di Alfredo Monetti, sindaco, di Giovanni Bellandi, segretario comunale e di Luigi Casini, formalmente in rappresentanza del Comune ma di fatto in quanto promotore dell’iniziativa, i delegati di varie associazioni fiesolane che deliberavano la costituzione, tramite fusione, della “Casa del Popolo” di Fiesole, allo scopo di consolidare le singole associazioni e di rafforzarne “la solidarietà operante e combattiva” che animava i soci. Veniva inoltre deliberata la costruzione di una nuova sede sociale, edificio che avrebbe dovuto essere sufficientemente ampio per soddisfare i bisogni del nuovo sodalizio, dove i soci fondatori avrebbero proseguito nell’attività già svolta nelle associazioni di provenienza, ora riorganizzata in sezioni. L’iniziativa della costruzione della sede sociale, oltre a essere favorita dall’abbondante presenza di manodopera (muratori e scalpellini) fra i soci e del materiale da costruzione facilmente reperibile nei cantieri e nelle locali cave di pietra serena (che aveva già condotto all’edificazione, nella sola Fiesole, di quattro nuove sedi sociali²²), sembrava risentire dell’esempio della vicina Sesto dove, all’inizio del Novecento, era stato eretto un edificio dall’alto significato simbolico, vero e proprio tempio moderno delle classi lavoratrici, vessillo di quella civiltà armoniosa che era nelle aspirazioni dei socialisti.²³ Non poteva essere allo stesso tempo estranea all’iniziativa di

20. Il Consiglio operaio si fonda sui principi della democrazia popolare e dell’autogestione, consentendo quindi ai lavoratori di un’azienda di assumere le decisioni fondamentali nella gestione della stessa. Per l’ampio dibattito mi limito a segnalare: P. Spriano. *L’Ordine Nuovo e i Consigli di fabbrica. Con una scelta di testi dall’Ordine Nuovo (1919-1920)*, Torino, Einaudi, 1971; G. Maione, *Il biennio rosso. Autonomia e spontaneità operaia nel 1919-1920*, Bologna, il Mulino, 1975.

21. Vedi L. Casini. “Per le elezioni amministrative”, in *La Difesa*, a. XXII, 20 marzo 1920.

22. Si trattava della Cooperativa e M.S. fra Muratori e affini, fondata il 26 maggio 1886 e legalizzata il 25 febbraio 1888; della Cooperativa e M.S. fra operai e artigiani (scalpellini), costituita il 13 luglio 1887 e registrata il 21 luglio dello stesso anno; della Società Affratellamento e Concordia, il cui Statuto veniva legalizzato il 14 maggio 1917; e della Società Popolare di M.S., non legalmente costituita ma rappresentante una società di fatto (vedi ACF, Psi, b. 1, Fasc. 8. Le Cooperative a Fiesole, Appunti vari).

23. Promossa dalla Cooperativa di consumo di Sesto e inaugurata sul finire del 1907, la “Casa del Popolo” costituiva una delle più belle tra quelle realizzate in Italia e a una delle più importanti della Toscana, seconda solamente a quella di Siena: vedi E. Ragionieri. *Un comune socialista, Sesto Fiorentino*, Roma, Edizioni Rinascita, 1953, pp. 146-160; G. Cerreti. *I ragazzi della Fila Rossa*, Milano, Vangelista, 1978; A. Casali. *Un Secolo di Cooperazione di Consumo 1891/1991*, cit., p. 43-46; V. Zamagni, P. Battilano, A. Casali. *La cooperazione di consumo in Italia*, cit., p. 166-171; A. Casali. “All’insegna della sociabilità: il movimento cooperativo a Sesto dal 1886 al 2002”, dattiloscritto distribuito in occasione dei 30 anni dell’edificio della cooperativa di via Felice Cavallotti a Sesto e conservato in duplice copia presso la Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino; *Cooperativa Casa del Popolo Sesto Fiorentino dal 1944 al 1972*, a cura di Gian Claudio Cerreti, Unicoop Firenze, Sezione soci di Sesto Fiorentino-Calenzano, Firenze, Tipografia Latini, 2011.

fondere insieme più sodalizi, la decisione assunta dagli esercenti di dare vita a una società cooperativa consortile per realizzare maggiori risparmi nell'acquisto all'ingrosso dei generi necessari, anziché procedere singolarmente con maggiore impiego di risorse, strategia oramai entrata a pieno titolo nel mondo del commercio.²⁴

Veniva così realizzata un'associazione operaia basata sulla combinazione di un'attenta gestione amministrativa e un rapporto ravvicinato con la base sociale, che riproponeva un modello operativo basato sull'efficienza aziendale e la centralizzazione degli acquisti da un lato, e dall'altro vedeva l'istituto cooperativo al centro di un insieme organico di istituzioni proletarie, che riusciva a dar vita a un vero e proprio "progetto di civiltà socialista".²⁵ In questo, come in altri casi, le aspirazioni ideali dei fondatori, in cui si trovano miscelate capacità pratiche e valore simbolico, si specchiano nello Statuto sociale, reperito in originale manoscritto presso la Conservatoria notarile di Firenze. Ai principi rochdaliani della vendita "a giusto peso e misura ed a prezzo minimo" dei generi di consumo, si accompagnava la richiesta del pagamento in contanti,²⁶ indizio sia di una coscienza dei rischi delle vendite a credito sia di una condizione economica dei soci che permetteva di escludere in maniera tassativa, tanto da farne una norma statutaria, la concessione del "credito di banco" e allo stesso tempo di scoraggiare l'arrivo di lavoratori meno affidabili. La società prevedeva, inoltre, per Statuto, l'adesione alla Lega Nazionale delle Cooperative riconoscendo nella cooperazione la sua finalità principale.²⁷ Altri ambiti di intervento erano individuati nell'assunzione di lavori edilizi e nella costruzione di case popolari, nell'assistenza reciproca, nell'educazione morale e intellettuale dei soci e nella ricreazione,²⁸ ovvero in quei settori che altro non erano se non le varie attività già svolte dalle varie associazioni, singolarmente prese, che avevano deciso di unificarsi. Dopo avere previsto la presenza di soci d'ambo i sessi di età compresa fra il 18° e il 45° anno di età,²⁹ veniva anche disposta la possibilità di "incorporare ed assorbire ogni altra Società locale, con fini uguali e affini" purché quest'ultima, una volta ammessa, avesse provveduto al proprio "scioglimento nell'organismo maggiore, così come avrebbero fatto le associazioni fondatrici".³⁰ Erano inoltre previste due categorie di soci: Effettivi e Aggregati. La prima era costituita dai soci che godevano della possibilità di usufruire di tutte le opportunità economiche, solidaristiche e altro offerte dal sodalizio, mentre tutti coloro i quali, "per avere oltrepassata l'età o per essere soggetti a malattia cronica",³¹ potevano essere solo soci aggregati, avrebbero goduto di tutti i diritti dei soci effettivi "eccettuato il sussidio in caso di malattia".³² Un'ulteriore certificazione, assieme alla disposizione del pagamento in contanti dei generi acquistati nello spaccio sociale, dell'oculatezza amministrativa che stava alla base della società e della coscienza di quanto

24. Vedi *Azienda cooperativa consorziale fra gli esercenti del Comune di Fiesole, Statuto*, Fiesole, Tip. Rigacci, 1919. Il documento è conservato nel fondo "Gruppi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (vedi *L'associazionismo operaio in Italia (1870-1900) nelle raccolte della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze*, cit., p. 20).

25. Cfr. V. Zamagni, P. Battilani, A. Casali, *La cooperazione di consumo in Italia*, cit., p. 150.

26. Art. 2 dello Statuto sociale.

27. Art. 1 dello Statuto sociale.

28. Art. 2 dello Statuto sociale.

29. Artt. 5 e 6 dello Statuto sociale.

30. Art. 3 dello Statuto sociale.

31. Art. 7 dello Statuto sociale.

32. Art. 12 dello Statuto sociale.

l'esistenza stessa della "Casa del Popolo" rappresentasse un bene comune da tutelare e da salvaguardare. In base a queste considerazioni il 9 giugno 1920, con rogito del notaio Vivarelli,³³ veniva costituita la "Casa del Popolo" tramite la fusione di varie associazioni fiesolane, molte delle quali figuravano fra quelle presenti al "comizio" del 30 marzo conferendo così alla costituenda "Casa del Popolo", grazie alla loro presenza, marcati connotati politici e di classe.

33. Vedi Ministero di Grazia e Giustizia, Archivio Notarile Distrettuale. Sovrintendenza di Firenze, R. Vivarelli, notaro, 1920, n. 12133, rep. 1439, fasc. 435.

I passaggi formali della fusione

PROPOSTA DI FUSIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI FIESOLE FIESOLE 30 APRILE 1919

Nel salone della Società “Affratellamento e Concordia” (g.c.) con la presenza del Comm. A. Monetti, Sindaco, G. Bellandi, Segretario e L. Casini, Consigliere in rappresentanza del Comune, del sig. Luigi Taiuti in rappresentanza della Filarmonica Comunale, di Paoli Giulio per la Corale e Mercurio, di Zanieri Demetrio per la Cooperativa Artigiani, di Guidotti Tobia per la Cooperativa fra muratori e affini, di Bartolini Domenico per la M.S. Affratellamento e Concordia, di Bartolozzi Paolo per la M.S. Umanitaria e del Rag. Ulderigo Lanata per la M.S. fra i coloni, ha avuto luogo un’adunanza straordinaria per uno scambio d’idee in merito alla proposta fusione delle Società rappresentate, e per la conseguente istituzione di un’unica associazione. Alla unanimità è stato deliberato di presentare ai Consigli Direttivi delle succitate Società la seguenti proposte che dovrebbero formare le basi della costituenda associazione:

1°=) Verrà istituita in Fiesole una “CASA DEL POPOLO” la quale comprenderà varie Sezioni come: COOPERATIVA DI CONSUMO per la vendita ai soci, MUTUO SOCCORSO fra i soci, FILARMONICA, CORALE, FILODRAMMATICA e SPORTIVA, CIRCOLO RICREATIVO ed eventualmente altre sezioni da regolarmente deliberarsi.

2°=) La “CASA DEL POPOLO” avrà sede in un nuovo edificio che dovrà essere composto di locali sufficienti a soddisfare convenientemente tutti i bisogni delle singole sezioni indicate al numero precedente. Presentemente, per non ritardare la proposta fusione, verranno usati i locali esistenti e quelli eventualmente da prendersi in affitto.

3°=) Il Capitale Sociale verrà formato:

a) dagli immobili e dalla Cassa delle Associazioni che si riuniscono.

b) da azioni fruttifere di L. 50 da sottoscrivere dalla popolazione e pagabili entro un periodo massimo di un anno.

c) da un contributo del Comune.

d) da una parte degli utili della gestione delle sezioni “Cooperativa” e “Ricreativa”.

e) da proventi e offerte eventuali.

4°=) Ogni Associazione che aderirà alla presente proposta conserverà il proprio patrimonio agli effetti economici dei rispettivi Soci nel senso cioè che verrà trasformato in altrettante azioni fruttifere singole a vantaggio dei soci stessi.

5°=) Tutti gli attuali componenti le Associazioni aderenti diventeranno soci di tutte le sezioni, e azionisti della nuova Cooperativa mediante la quota loro nominalmente spettante sul patrimonio della rispettiva Associazione. Quota che, se individualmente inferiore a L. 50, dovrà essere completata in modo che ciascuno abbia non meno di un’azione, se superiore a detta somma non potrà essere ritirata o rimborsata all’avente diritto il quale avrà sempre l’obbligo di integrare la somma in modo da avere sempre complete le azioni.

6°=) Ogni sezione dovrà avere un regolamento speciale ed un proprio Consiglio Direttivo. La “CASA DEL POPOLO” avrà uno statuto generale e un Consiglio Generale nel quale saranno rappresentate tutte le sezioni.

7°=) I Consigli direttivi si pronunceranno sopra queste proposte di massima e mentre confermeranno il mandato al loro rappresentante per una prossima riunione, i rappresentanti dovranno nella prima riunione consegnare per iscritto la decisione adottata

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE

“COSTITUENDA CASA DEL POPOLO”
SECONDA ADUNANZA DELLA COMMISSIONE ESECUTIVA – 9 GIUGNO 1919

Presenti i Sigg. Luigi Taiuti per la Filarmonica Comunale – Bartolini Domenico per la Società operaia di M.S. “Affratellamento e Concordia” – Guidotti Tobia per la Cooperativa di Consumo e M.S. Muratori – Zanieri Demetrio Per la Cooperativa di Consumo e M.S. fra gli artigiani – Bartolozzi Paolo per la M.S. “Umanitaria” – Ranfagni Alfonso per la “Corale e Sportiva Mercurio” – Monetti Comm. Alfredo, Sindaco di Fiesole, Bellandi Rag. Giovanni Segretario Comunale e Luigi Casini Consigliere Comunale.

Funziona de Presidente il Comm. Monetti e da Segretario il Sig. Casini. Il Presidente dà lettura delle lettere di adesione pervenute ed inviate dalle Società sopra indicate ad eccezione di quelle della Filarmonica per la quale il Presidente Sig. Taiuti assicura che non solo il Consiglio ma anche l'Assemblea deliberò favorevolmente per la proposta fusione e per la quale farà pervenire un'adesione scritta.

È assente il Rappresentante della Società di “M.S. fra Coloni” della quale manca pure l'adesione scritta per la cui sollecitazione resta incaricato il Segretario.

Il Presidente legge il verbale della riunione precedente e cioè del di 30 Aprile decorso che viene nuovamente approvato.

Successivamente il Comm. Monetti aprendo la discussione, propone che venga preparato uno schema di Statuto da presentare alle Assemblee delle Associazioni aderenti, perché possano deliberare con maggiore consapevolezza sull'oggetto proposto.

Il Rag. Bellandi propone di far riunire prima le Assemblee delle Società aderenti per l'esplicita adesione richiedendo ad esse i bilanci del 1918, l'elenco dei soci, copia dei relativi regolamenti e quanto possa occorrere per la preparazione di tutti gli atti necessari al raggiungimento del fine.

Dopo lunga, ponderata e serena discussione nella quale intervengono pure Casini, Bartolini e Guidotti, su proposta del Rag. Bellandi viene adottata la presente deliberazione presa alla unanimità: deliberazione che dovrà essere adottata dalle Assemblee delle Associazioni aderenti allo scopo di porre la Commissione esecutiva in condizione di poter funzionare efficacemente e soddisfare il mandato che le sarà conferito.

L' A S S E M B L E A

Veduta la proposta diretta a riunire e fondere tutte le Associazioni paesane in un' unica istituzione di carattere esclusivamente economico, di istruzione e di divertimento, con la generica denominazione “CASA DEL POPOLO” la quale dovrà poi contenere quelle sezioni specificatamente indicate nelle norme concretate dalla Commissione proponente nella sua deliberazione del di 30 Aprile decorso;

Udita la proposta del Consiglio direttivo il quale all'unanimità dà parere favorevole alla progettata fusione;

Riconosciuta la opportunità e l'utilità del particolare interesse della popolazione nel proposto provvedimento

D E L I B E R A

1°) Di approvare le norme fondamentali proposte dalla Commissione proponente con verbale 30 Aprile decorso per la fusione delle Associazioni ivi indicate.

2°) Di approvare che la Commissione esecutiva sia composta di un rappresentante per ciascuna Associazione interessata e dai Sigg. Comm. A. Monetti, Sindaco di Fiesole, Casini Luigi, Consigliere Comunale e Bellandi Rag. Giovanni, Segretario Comunale.

3°) Di nominare a proprio rappresentante nella Commissione esecutiva il Sig. ;

4°) Di dare ampio mandato alla Commissione esecutiva di predisporre e preparare Statuti, Regolamenti, Piani economici, Finanziari e d'Esercizio e quant'altro possa occorrere per la costituenda “CASA DEL POPOLO” e alle sue Sezioni, il tutto da sottoporsi poi all'approvazione dell'Assemblea generale che sarà composta di tutti i soci di ogni Associazione aderente e degli azionisti.

5°) Di autorizzare la Commissione esecutiva ad aggregarsi consulenti legali, tecnici, contabili ed amministrativi che saranno ritenuti necessari per l'esecuzione pratica del mandato.

6°) Di concorrere nelle eventuali spese in proporzione al numero dei soci e del patrimonio sociale, spese da ripartirsi dalla Commissione esecutiva.

Approvata la presente deliberazione con voti favorevoli e contrari, su numero soci presenti e n° soci iscritti ai sensi dello Statuto sociale.

PER LA COMMISSIONE PROPONENTE

p. IL PRESIDENTE
Bellandi

IL SEGRETARIO
Luigi Casini

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno millenovecentoventi e questo dì 19 del mese di Giugno in Fiesole e precisamente in Via Portigiani al n. civico 4, piano primo, alle ore venti.

Richiesto dal Sig. rag. Giovanni Bellandi, del fu Agostino, Segretario comunale, residente in Fiesole. Io Roberto del fu Dante Vivarelli, Regio Notaro residente in Firenze con studio in via Strozzi, n. 2, piano 1°, ascripto al Collegio Notarile della Provincia di Firenze, assistito dai Signori: Cav. Lorenzo Edlmann del Cav. Uff. Paolo, nato a Fiesole, domiciliato a Firenze, legale, e Renzo Ignesti di Gaetano, nato a Fiesole, e quivi domiciliato, tipografo.

Testimoni da me personalmente conosciuti ed aventi i requisiti voluti dalla legge, mi sono recato nella località suindicata e quivi ho ritrovato lo stesso richiedente Sig. Rag. Giovanni Bellandi del fu Agostino, nato ad Altopascio (Lucca), Segretario Comunale; Luigi Casini, fu Giuseppe, nato a Fiesole, tipografo; Domenico Bartolini, fu Leopoldo, nato a Pratovecchio, Arezzo, fabbro; Paolo Bartolozzi, fu Francesco, nato a Fiesole, muratore; Adolfo Brunelleschi, fu Ferdinando, nato a Bagno a Ripoli, giornalaio; Ciullini Gino, fu Federigo, nato a Fiesole, verniciatore; Luchi Lioniero, di Martino, nato a Fiesole, marmista; Pratesi Gino, di Antonio, nato a Fiesole, panettiere; Gazzeri Ulderigo, di Agostino, nato a Fiesole, sterratore; Lucchesi Romolo, di Guido, nato a Fiesole, metallurgico; Fioravanti Augusto, fu Federico, nato a Fiesole, muratore; Salimbeni Egisto, fu Antonio, nato a Fiesole, scalpellino; Brunori Oliviero, fu Mariano, nato a Fiesole, sterratore; Morandi Mario, fu Angiolo, falegname; Gensini Guido, fu Angiolo, nato a Fiesole, scalpellino; Fantini Mario, fu Severino, falegname, nato a Fiesole; Cherici Natale, di Angiolo, nati a Fiesole, maniscalco; Galli Giuseppe, di Egisto, nato a Fiesole, muratore; Bettaccini Lorenzo, fu Luigi, nato a Fiesole, marmista; Dugoni Fiorenzo, fu Umberto, nato a Fiesole, muratore; Giuliani Vittorio, fu Severo, nato a Fiesole, scalpellino; Barcali Odoardo, di Paolo, nato a Firenze, muratore; Manetti Antonio, fu Giuseppe, nato a Fiesole, manovale; Fantini Italo, fu Severo, nato a Fiesole, manovale; Borghesi Egidio, fu Giov. Battista, nato a Castello (Sesto Fiorentino) scalpellino; Ercoli Arturo, fu Sebastiano, nato a Fiesole, scalpellino; Marchini Serafino, di Ubaldo, nato a Fiesole, giardiniere; Vannetti Antonio, fu Luigi, nato a Vaglia, muratore; Cammilli Emilio, fu Paolo, nato a Fiesole, scalpellino; Manuelli Ettore, fu Anselmo, nato a Fiesole, scalpellino; Aglietti Ezio, di Mariano, nato a Fiesole, sterratore; Fusi Guido, di Angiolo, nato a Firenze, scalpellino; Innocenti Ferdinando fu Carlo, nato a Fiesole, scalpellino; Torti Alessandro, fu Santi, nato ad Arezzo, muratore; Ballini Giovanni, fu Paolo, nato a Fiesole, scalpellino; Migliori Azzelio, fu Giuseppe, nato a Fiesole, manovale; Tozzi Attilio, fu Giuseppe, nato a Fiesole, muratore; Picchiani Ezio, fu Gaudenzio, nato a Firenze, muratore; Torrini Gino, di Antonio, nato a Fiesole, facchino; Betti Giulio, di Luigi, nato a Fiesole, scultore; Betti Luigi fu Adolfo, nato a Fiesole, fattorino; Bichi Guido, fu Giuseppe, nato a Fiesole, scalpellino; Calzolari Domenico, fu Giovanni, nato a Palazzuolo di Romagna, sterratore; Belli Fausto, di Giov. Battista, nato a Pontassieve, fontaniere; Cammelli Cesare, fu Giuseppe, nato a Pontassieve, scalpellino; Zanieri Demetrio, fu Ferdinando, nato a Fiesole, scalpellino; Giannelli Dante, fu Leopoldo, nato a Fiesole, calzolaio; Batistoni Ennio, fu Pietro, nato a Fiesole, calzolaio; Bruni Raffaello, fu Francesco, nato a Fiesole, calzolaio; Nencetti Mario, di Gabbriello, nato a Fiesole, muratore; Salimbeni Alpedo, fu Luigi, nato a Fiesole, meccanico; Cerofolini Valente, fu Pietro, nato a Subbiano (Arezzo) manovale; Badii Serafino, fu Felice, nato ad Arezzo, scalpellino; Righi Natale, fu Enrico, nato a Fiesole,

34. Vedi l'atto originale, manoscritto: Ministero di Grazie e Giustizia, Archivio Notarile Distrettuale. Sovrintendenza di Firenze, R. Vivarelli, notaro, 1920, n. 12133, rep. 1439, fasc. 435.

meccanico; Paoli Giulio, di Gaetano, nato a Fiesole, tipografo; Vettori Michele, fu Fausto, nato a Figline Valdarno, facchino; Sbolci Gino, di Luigi, nato a Fiesole, panettiere; Crescioli Palmiro, fu Luigi, nato a Fiesole, muratore; Guidotti Tobia fu Alessandro, nato a Fiesole, marmista; Tavanti Amedeo, di Lorenzo, nato a Fiesole, meccanico; Buonaiuti Gino, di Antonio, nato a Fiesole, falegname; Belli Mario, di Emilio, nato a Fiesole, esercente; Labardi Emilio, fu Carlo, nato a Bogo S. Lorenzo, manovale; Nencioni Andrea, fu Antonio, nato a Fiesole, muratore; Bichi Nicodemo, fu Giovanni, nato a Fiesole, scalpellino; Ballini Giovanni, fu Antonio, nato a Fiesole, giardiniere; Vannini Pietro, fu Giuseppe, nato a Fiesole, scalpellino; Marucelli Luigi fu Giuseppe, nato a Serravalle Pistoiese, calzolaio; Capecchi Augusto, fu Antonio, nato a Fiesole, scalpellino; Del Lungo Quintilio, di Pasquale, nato a Pontassieve, muratore; Landi Pietro, fu Agostino, nato a Fiesole, muratore; Borghesi Oreste, fu Giov. Battista, nato a Sesto Fiorentino, scalpellino; Tarchi Adelmo, di Gaetano, nato a Fiesole, infermiere; Corsi Carlo, fu Pasquale, nato a Fiesole, muratore; Falli Edoardo, fu Fiorenzo, nato a Fiesole, cementista.

Tutti domiciliati in Fiesole, a me sconosciuti ma della personale identità dei quali mi fanno fede gli stessi testimoni che all'uopo assumo anche quali fidefacenti.

Gli intervenuti mi hanno dichiarato di volere costituire come effettivamente costituiscono fra loro una Società Cooperativa e Mutuo Soccorso e Cooperativa Edilizia con sede in Fiesole sotto la denominazione di "Casa del Popolo" la quale abbia per fine precipuo di raccogliere in unico ente le varie associazioni esistenti in Fiesole per Cooperazione, Mutuo Soccorso e Cooperativa Edilizia; i vari gruppi di individui e le persone che convergano a tali scopi, con dichiarazione espressa che siano per essere accolte nel nuovo Ente le tre associazioni legalmente costituite ed esistenti in Fiesole sotto i nomi di "Società Cooperativa di Consumo e Mutuo Soccorso tra Operai e Artigiani del Comune di Fiesole", "Società Cooperativa di Consumo e Mutuo Soccorso tra gli Esercenti l'Arte Muraria e Affini nel Comune di Fiesole", e "Società Affratellamento e Concordia" ed il gruppo denominato "Umanitaria" le quali hanno già solennemente deliberato la fusione nel nuovo Ente che oggi va a costituirsi con l'apporto del Capitale Sociale e delle provvidenze del caso, quali le deliberazioni delle singole Società hanno specificato e quali l'Autorità Giudiziaria riterrà opportune e da apportarsi nel caso.

Deliberano quindi fin da ora i componenti della Società "Casa del Popolo" l'accettazione dei conferimenti e apporti di capitali e immobili che dalle accennate Società o altri individui siano stati o siano per essere effettuati. E danno ampio mandato e incarico con promessa di avere ritenuto valido l'operato dei sigg. Cav. Rag. Giovanni Bellandi – Luigi Casini - Domenico Bartolini- Paolo Bartolozzi e Rodolfo Brunelleschi.

Di provvedere a tutti gli atti, formalità, pratiche e quant'altro occorrer possa per l'esecuzione del deliberato che sopra e conseguente esecuzione di vulture, trascrizioni, se del caso, e quant'altro.

La costituita associazione "Casa del Popolo" sarà regolata da uno Statuto che, letto ed approvato dai presenti e firmato in margine e in calce dai Signori: Cav. Rag. Giovanni Bellandi, Luigi Casini, Domenico Bartolini, Paolo Bartolozzi, Rodolfo Brunelleschi, a ciò delegati dai presenti in numero di novantacinque (95) articoli viene a far parte come Allegato dell'atto presente a tutti gli effetti degli articoli 88, 89, 220 ecc. del C.C.

Deliberano gli intervenuti che sia chiesto il riconoscimento giuridico dell'Associazione "Casa del Popolo" a tenore degli Articoli 90 e seguenti del C.C., nonché dell'articolo 12 della legge 15 Aprile 1886 N. 3818 sulle società di Mutuo Soccorso e dell'articolo 3 della Legge 27 Febbraio 1908 N. 85 e Decreto Luogotenenziale del Ventitré (23) Marzo 1919 n. 455 sulle case economiche e popolari.

Deliberano i convenuti che i Sigg. Giovanni Bellandi e Luigi Casini siano autorizzati a concordare tutte le modificazioni, soppressioni che il Tribunale o il Ministero o qualsiasi altra autorità competente fossero per proporre o comunque si rendessero necessarie sia al presente atto costitutivo sia all'allegato Statuto per ottenerne l'approvazione.

I sopra costituiti Signori: Terzani Giovanni, Manetti Antonio, Borghesi Egidio, Ercoli Arturo, Vannetti Antonio, Ballini Emilio, Innocenti Ferdinando, Salvi Alessandro, Calzolari Domenico, Badii Serafino, e Bianchini Giovanni dichiarano di non poter sottoscrivere il presente atto

perché non sanno scrivere, né firmare, fino al presente giorno. Tutti gli intervenuti dichiarano di delegare, ai sensi dell'art 51, comma 12, capo terzo, della Legge Notarile vigente, i Signori Cav. Rag. Giovanni Bellandi, Luigi Casini e Domenico Bartolini ad apporre le firme in margine del presente atto e dell'allegato Statuto.

Quest'atto scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me, in cinque (5) fogli di carta esente da bollo a norma di legge, in pagine undici per intero e parte della successiva, è stato da me Notaro letto a tutti gli intervenuti alla presenza dei testimoni, che dame interpellati lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed alla verità ed ha avuto termine alle ore ventiquattro e trenta.

Seguono le firme dei 72 intervenuti e del Notaio.

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, scopo

Articolo 1

È costituita in Fiesole una Società Cooperativa di consumo, di lavoro e di Mutuo Soccorso con la denominazione: "CASA DEL POPOLO DI FIESOLE". Ciascuna Sezione sarà disciplinata da uno speciale regolamento. Cooperativa di Consumo. La sezione aderisce alla Lega delle Cooperative.

Articolo 2

La Società ha per scopo:

- a) di acquistare all'ingrosso generi alimentari, combustibili, oggetti d'uso domestico e di più frequente consumo e somministrarli ai Soci con pagamento a contanti, a giusto peso e misura ed a prezzo minimo;
- b) di assumere lavori edili, pubblici e privati, di costruzione, di restauro e di manutenzione;
- c) di promuovere la costruzione di Case Popolari, mediante una Sezione speciale con gestione separata in conformità della legge testo U. 27 Febbraio 1908 n° 85 (30 Novembre 1919), Sezione che avrà la durata di anni 30;
- d) di provvedere alla reciproca assistenza, col mezzo della previdenza e del mutuo soccorso;
- e) di curare l'istruzione, la ricreazione, l'educazione morale ed intellettuale e gli interessi economici dei Soci.

Articolo 3

La Società, per raggiungere un più largo sviluppo dei suoi scopi, potrà incorporare ed assorbire ogni altra Società locale con fini uguali e affini purché, ammesse, procedano al loro scioglimento ed abbiano come collettività e come singoli i requisiti prescritti dal presente statuto.

Articolo 4

La Società ha la sua sede in Fiesole e la sua durata è indefinita.

TITOLO II

Dei Soci

Articolo 5

La Società si compone di due categorie di Soci d'ambo i sessi: Effettivi e Aggregati e il loro numero è illimitato.

Articolo 6

Per essere soci effettivi occorre:

- f) presentare domanda di ammissione al Consiglio direttivo e controfirmata da due soci in apposito stampato che verrà rilasciato dalla Segreteria della Società;
- g) aver compiuto il 18° e non oltrepassato il 45° anno di età;
- h) godere sana e robusta costituzione certificata dal medico sociale;
- i) trarre i mezzi di sussistenza dal proprio lavoro esercitato in qualsiasi mestiere, arte, impiego o professione;
- j) essere d'incensurata moralità.

Articolo 7

Sono soci aggregati coloro che per avere oltrepassata l'età o per essere soggetti a malattia cronica non possono far parte della categoria dei soci effettivi.

TITOLO III

Patrimonio sociale

Articolo 8

Il patrimonio sociale è illimitato ed è costituito:

- a) dall'importo delle azioni sociali di £ 50 ognuna pagabile in un periodo massimo di un anno;

- b) dagli immobili, mobili, merci e crediti;
- c) da contributi volontari personali e di Enti;
- d) dalla tassa di ammissione;
- e) dal Fondo di riserva;
- f) dagli utili eventuali della gestione delle varie Sezioni.

Articolo 9

Il servizio di Cassa e i depositi in conto corrente saranno affidati possibilmente ad un Istituto legale locale di credito.

TITOLO IV

Dei diritti e doveri dei soci

Articolo 10

Ogni socio effettivo gode dei seguenti diritti:

- k) del voto deliberativo e elettivo nelle adunanze generali e dell'eleggibilità alle cariche sociali;
- l) di acquistare dagli spacci sociali i generi posti in vendita;
- m) di percepire il sussidio giornaliero in caso di malattia comprovata da certificato medico e non dovuto alla propria volontà;
- n) di essere impiegato nei lavori assunti dalla Società in preferenza ai non soci;
- o) di frequentare i locali sociali durante le feste, letture, trattenimenti, ecc...;
- p) di partecipare agli utili sociali;
- q) di ogni altro vantaggio dipendente dalla qualità di socio.

Articolo 11

I diritti di che alla lettera c) cominciano dopo sei mesi dall'ammissione del socio purché in regola coi pagamenti ed abbia soddisfatto ad ogni suo eventuale dovere. I diritti previsti negli altri comma del precedente articolo incominciano dopo avere pagata la tassa di ammissione e la prima rata dell'azione sociale.

Articolo 12

I soci aggregati hanno tutti i diritti come soci effettivi eccettuato il sussidio in caso di malattia

Articolo 13

Ai soci assenti per servizio militare rimangono sospesi l'adempimento dei doveri e l'esercizio dei diritti contemplati dal presente statuto.

Alla famiglia riservata però la facoltà di continuare a servirsi degli spacci sociali.

Articolo 14

I principali doveri di ogni socio sono:

- a) di intervenire in tutte le adunanze ordinarie e straordinarie della Società e a quelle del Consiglio direttivo se di esso faccia parte;
- b) di non rifiutarsi compatibilmente con le sue occupazioni abituali, al disimpegno degli Uffici cui fosse chiamato dal voto dei soci o dal Consiglio direttivo;
- c) di osservare le prescrizioni dello Statuto sociale, del Regolamento interno e delle deliberazioni che verranno prese dal Consiglio e dall'Assemblea dei soci;
- d) di pagare puntualmente le tasse sociali e le multe che eventualmente gli venissero inflitte dal Consiglio dietro le disposizioni previste dal regolamento interno.

TITOLO V

Della perdita della qualità di Socio

Articolo 15

La qualità di socio si perde per morte, rinuncia, espulsione e radiazione dal ruolo.

In caso di morte di un socio il credito azionario passerà in proprietà degli eredi i quali, su domanda, potranno far parte della società se in possesso dei requisiti statutari; qualora fra gli eredi vi sia chi possa e non voglia far parte della Società, i relativi crediti azionari diverranno proprietà della Società stessa.

Articolo 16

Le dimissioni da socio avranno effetto dal giorno nel quale il Consiglio ne avrà preso atto. Fino a quel giorno il socio avrà il dovere di soddisfare a tutti i suoi obblighi verso la Società; mancandovi potrà essergli intentato il procedimento di espulsione con tutte le sue conseguenze. Il socio dimissionario perde l'importo corrispondente alla metà di una azione che andrà a beneficio comune.

Articolo 17

Verranno radiati dal ruolo dei soci per deliberazione del Consiglio coloro che risulteranno morosi per cinque settimane al pagamento dei contributi per il Mutuo Soccorso; o a due rate mensili della prima azione sottoscritta o per non aver soddisfatto al pagamento fino a due multe inflitte dal Consiglio.

Il socio radiato perde tre quarti dell'importo di una azione

Articolo 18

Verranno espulsi dalla Società per ratificazione generale e su proposta del Consiglio:

- a) coloro che per essere ammessi abbiano taciuto malattie croniche o dichiarato un'età diversa o simulato malattia inesistente;
- b) coloro che commettano azioni infamanti o tengano una condotta notoriamente immorale o che abitualmente siano dediti all'ubriachezza o a vita oziosa;
- c) quelli che si ricusino all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali;
- d) quelli che commettano danni morali e materiali alla Società.

L'espulsione importa la perdita di ogni diritto verso la società compreso quello delle azioni versate che andranno a beneficio della società stessa.

Articolo 19

Il socio espulso può appellarsi al giudizio inappellabile dei probi-viri i quali deliberando favorevolmente danno diritto al ricorrente di essere reintegrato nei suoi diritti, previo pagamento delle tasse eventualmente dovute o arretrate

Articolo 20

I soci dimissionari o radiati potranno essere riammessi dopo un anno dalla loro dimissione o radiazione; quelli espulsi dopo tre anni e per non più di due volte. I soci riammessi verranno considerati a tutti gli effetti come nuovi soci.

Articolo 21

I contributi sociali sono i seguenti:

- a) tassa di ammissione di £ 5,00
- b) capitale azionario non inferiore ad una azione di £ 50 pagabili per £ 15 all'atto dell'ammissione e £ 35 a rate mensili di £ 5 entro un anno dal primo versamento.
- c) cassa settimanale di £ 0,50 per i soci effettivi da devolversi per il Mutuo Soccorso e per le spese generali; £ 0.50 mensili per gli Aggregati, da servire per le spese generali.

TITOLO VI

Della Sezione Cooperativa

Articolo 22

I soci d'ambo i sessi, effettivi e aggregati, hanno il diritto e il dovere di prelevare dalla cooperativa sociale i generi posti in vendita e necessari alla propria famiglia.

Articolo 23

I soci a fine d'esercizio, godranno della propria parte su gli utili netti in ragione del 50% art. 24

- a) sui generi prelevati dagli spacci sociali durante l'anno, il cui importo per il conto finale, sarà iscritto giornalmente sul libretto di famiglia.

Articolo 24

Gli utili annui netti della gestione Cooperativa verranno così ripartiti:

- a) il 50% ai soci in proporzione degli acquisti da ciascuno fatti durante l'anno;
- b) il 20% al Fondo di riserva;
- c) il 10% al Consiglio dei Sindaci;

- d) il 10% alla Cassa del Mutuo Soccorso;
- e) il 10% al fondo beneficenza, propaganda cooperativa, di assistenza sociale, e alle alte Sezioni.

Articolo 25

Le somme spettanti a ciascun socio sugli utili netti dei Bilanci saranno trattenute a suo credito fino a formare almeno due azioni, qualora già non le possieda, diversamente saranno versate, a domanda, al socio che ne ha diritto.

Il socio potrà anche ottenere, in caso di stretto e assoluto bisogno, riconosciuto dal Consiglio Direttivo, delle anticipazioni sulle azioni che eventualmente possedesse oltre il minimo di una azione prescritta.

Articolo 26

La sezione cooperativa è amministrata e sorvegliata:

- a) dall'assemblea generale dei soci;
- b) dal Consiglio di Amministrazione;
- c) dai Sindaci revisori.

Articolo 27

Il Consiglio potrà valersi dell'opera di una Commissione composta da non oltre cinque membri da nominarsi nel suo seno con speciali determinati incarichi inerenti all'esercizio della Cooperativa.

Articolo 28

Dal Consiglio verrà nominato un Amministratore contabile e quando lo ritenga opportuno, un Direttore. Le loro funzioni e retribuzioni saranno determinate dal regolamento.

TITOLO VII

Del Mutuo Soccorso

Articolo 29

La gestione del Mutuo Soccorso potrà essere affidata, dal Consiglio, ad una speciale commissione di cui all'art. 66 lettera h) composta da non oltre quattro membri che possono essere scelti anche fuori dal suo seno.

Articolo 30

Ogni socio appena colto da malattia dovrà avvisare la Presidenza e promettere il certificato del medico sociale. I primi tre giorni di malattia non danno diritto a sussidio. Dopo i primi tre giorni verrà concesso un sussidio di £ 3 al giorno per i primi sessanta giorni e di £ 1.00 al giorno per i sessanta giorni successivi, dopo i quali, il sussidio, verrà a cessare.

Articolo 31

Ai soci ammalati, il sussidio viene corrisposto in fine di ogni settimana deducendone sempre la quota settimanale agli eventuali arretrati.

Articolo 32

Il socio non potrà percepire un nuovo sussidio ove non siano trascorsi almeno sei mesi dal giorno dell'ultimo sussidio ricevuto, purché ne abbia goduto non meno di giorni sessanta.

Articolo 33

In caso di morte di un socio verrà pagato, sotto pena di espulsione, da ogni componente la società, una tassa speciale di centesimi 50 la quale andrà a beneficio della famiglia del defunto, in caso di rinuncia rimarrà al fondo del mutuo soccorso.

Articolo 34

E' dovere di tutti i soci rendere all'estinto l'ultimo tributo di affetto accompagnandone la salma all'ultima dimora. La Società interverrà col vessillo sociale.

TITOLO VIII

Sezione Case Popolari

Articolo 35

La Società in quanto al carattere d'edilizia si propone di costruire delle abitazioni per operai da locarsi a chi non sia proprietario di altri fabbricati iscritti al Catasto urbano e gravati più di £

50 annue per imposta erariale principale ai sensi dell'art. 36 comma 2 modificato dalla legge T.U. delle case popolari ed economiche.

Articolo 36

Il imiti di valore locativo di ciascuna abitazione ad appartamento ai sensi della legge dell'imposta sui fabbricati depurati anche della spesa di assicurazione contro gli incendi, non dovranno essere superiori per ciascun vano a £ 96 tenore dell'articolo 4 del regolamento 12 Agosto 1908 n 328 salvo l'eccezione dell'ultimo capoverso del medesimo articolo previsto.

Articolo 37

E' riservato alla società il diritto d'intervenire nei contratti di Mutuo che venissero fatti ai soci per locazione e acquisto di case costruite dalla società per assicurare il beneficio di cui all'art. 21 della legge sopracitata.

Articolo 38

Il prezzo di acquisto della Casa sarà determinato con perizia e nei riguardi dell'acquirente essa passerà in sua proprietà dopo l'intero pagamento del prezzo.

Articolo 39

Il compratore deve assoggettare, quando ne sia il caso, alla ritenuta degli stipendi prevista dalla legge sulle case popolari ed economiche e alla misura dell'interesse di mora in caso di mancato pagamento e qualora il debito ammontasse alla metà di una annualità che sulla semplice richiesta della società venditrice il contratto di vendita e permessi di vendita e di distribuzione alla liquidazione finale della Società si risolve di diritto colle conseguenze previste dalla legge sulle case popolari ed economiche.

Articolo 40

Il socio compratore e locatario con promessa di vendita e di assegnazione definitiva alla liquidazione della società non può rispettivamente vendere la casa o locale se non alla persona alle condizioni previste nella legge già ricordata e nel regolamento relativo e cioè quando la casa popolare e economica venduta a credito dalla Società, dall'Istituto e dall'Ente costruttore il contratto di vendita deve indicare che durante il periodo di ammortamento del prezzo il compratore:

1 non può alienarla a titolo oneroso o gratuito se non dopo che la Società Istituto o Ente venditore abbia dichiarato di rinunciare al diritto di prelazione e che gli sia riservata la partecipazione nella plusvalenza dello stabile o risultante rivendita a terzi in conformità del citato T.U. sulle case popolari ed economiche.

2) Non può affittarla in tutto o in parte se non col consenso scritto della Società e soltanto a famiglie o persone che si trovino in condizioni di non essere gravate di più che £ 50 all'anno per imposta erariale principale a tenore dell'art. 36 N.2 della legge citata e durante il periodo dell'esenzione dell'imposta e sovrimposta di cui all'art. predetto della citata legge, la pigione dovrà essere concordata con la Società, Istituto o Ente venditore e non potrà essere maggiore di quella pagata per simili case locate dalla rispettiva Società, Istituto o Ente.

Articolo 41

Qualora la casa popolare economica sia venduta in contanti, il contratto di vendita dovrà comprendere le medesime disposizioni sopraindicate comma 1 e 2 art 36 della legge citata per il periodo di esecuzione dell'imposta erariale e delle nuove imposte Provinciali e Comunali previste dall'art. 36 T. U. della legge 1919 e cioè per 15 anni.

Articolo 42

Le case popolari ed economiche non potranno essere locate alle persone di cui all'art. 35 ed i contratti di locazione non potranno avere durata maggiore di cinque anni e non minore di quella consuetudinaria eccetto le assegnazioni in locazione con promessa di vendita.

In ogni caso il contratto di locazione conterrà:

1) agli effetti della legge T.U. ricordata sulle case popolari economiche, quando ne sia il caso, l'obbligo del locatario di rilasciare una dichiarazione irrevocabile per tutta la durata del mutuo affinché conservi la sua qualità d'impiegato per autorizzare l'Amministrazione pubblica da cui esso Novembre 1919 N. 23 dipende a ritenere ogni mese sullo stipendio la pigione mensile dovuta;

2) l'obbligo del locatario di non subaffittare in tutto o in parte la casa locatagli senza il consenso scritto della Società, dell'Istituto o dell'Ente locatario e sempre per una pigione non mai superiore a quella stabilita nel contratto di locazione con la Società, Istituto o Ente.

Articolo 43

I soci compratori o locatari di casa non potranno prender parte alla discussione delle assemblee concernenti le rispettive e singole abitazioni e case.

Articolo 44

Ogni anno sopra gli avanzi netti risultanti dal Bilancio sarà prelevato non meno dell'uno per cento per la formazione del Fondo di riserva a tenore dell'art. 182 del vigente Codice di Commercio.

Articolo 45

E' fatto obbligo agli amministratori di curare, sotto la loro responsabilità, che la trascrizione dei contratti di vendita, segua entro 15 giorni dalla stipulazione degli atti e che sia fatta nelle forme indicate nel capoverso dell'art. 10 del Regolamento per l'esecuzione della legge T.U. 30 Novembre 1919 N. 23 sulla casa popolare ed economica di curare la trasmissione al Ministero di Agricoltura Industria e Commercio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale del Bilancio dell'anno precedente accompagnato dalla dimostrazione analitica degli utili netti delle questioni con la Relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione dei Sindaci e l'estratto del verbale dell'Assemblea dei soci che li discusse ed in generale di curare la trasmissione delle informazioni e delle notizie statistiche.

TITOLO IX

Sezione Educativa e Istruttiva

Articolo 46

Il Consiglio affiderà l'amministrazione e lo sviluppo di questa sezione ad una commissione speciale perché provveda secondo il regolamento particolare alla necessità ed agli scopi della sezione stessa.

TITOLO X

Assemblea dei Soci

Articolo 47

L'assemblea generale è il potere costituente della Società ed è composta di tutti i soci in regola con i pagamenti relativi alle prime quindici lire in conto alla quota di compartecipazione sottoscritta al capitale sociale.

E' convocata ordinariamente entro tre mesi dalla chiusura dell'annuale esercizio il quale avverrà entro il mese di Gennaio di ogni anno:

- a) Per la presentazione e discussione del Bilancio consuntivo;
- b) Per la nomina parziale o totale del Consiglio d'Amministrazione;
- c) Per l'elezione del Comitato dei Sindaci e quello dei probiviri;
- d) Per la trattazione infine di tutti gli affari posti all'ordine del giorno;
- e) Per determinare la somma totale massima dei resti passivi che il Consiglio di Amministrazione può assumere per conto e nome della Società.

Articolo 48

Ciascun socio ha l'obbligo di intervenire alle adunanze, può coprire cariche ed avrà un solo voto deliberativo qualunque sia l'entità della quota pagata, purché si trovi nelle condizioni previste dall'art. 47, 1° capoverso.

Articolo 49

L'assemblea generale è convocata straordinariamente:

- 1°) quando il Consiglio lo ritenga opportuno nell'interesse della Società;
- 2°) quando ne sia fatta domanda motivata per iscritto da almeno trenta soci che siano nella condizione di cui all'Art. precedente;
- 3°) quando lo richiedano i Sindaci;
- 4°) quando occorra deliberare circa l'espulsione dei soci.

Articolo 50

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta mediante invito fatto ai Soci al loro domicilio e mediante avviso da pubblicare nel giornale "La Cooperazione italiana" nonché nell'albo di ogni singolo magazzino di distribuzione almeno cinque giorni prima da quello fissato per l'adunanza.

All'invito, ogni qual volta ne sia del caso, dovrà andare unito il Bilancio e le relazioni dei Sindaci.

L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno da trattarsi come pure le domande o proposte che almeno dieci giorni prima della convocazione dell'adunanza fossero state presentate al Consiglio per l'inclusione all'ordine del giorno.

Articolo 51

Le adunanze saranno valide quando vi intervengano almeno un settimo dei soci azionisti, fra tutti quelli in regola coi versamenti al capitale sociale e trascorsa un'ora da quella dell'invito sarà considerata di seconda convocazione e perciò sarà valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni per essere valide dovranno ottenere il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Articolo 52

Quando trattasi però di deliberare sullo scioglimento della Società, sulla proroga della sua durata, o per qualunque modificazione al presente Statuto, le deliberazioni per essere valide dovranno riportare almeno la presenza di un quarto dei soci in regola (come all'articolo 51) ed il voto dei tre quarti dei presenti medesimi.

Ove tale maggioranza non si ottenga si dovrà procedere entro otto giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione nel suddetto giornale ed una nuova convocazione dell'Assemblea, la quale sarà legale con l'intervento della settima parte dei soci e saranno valide le sue deliberazioni prese a maggioranza dei voti.

Qualora nemmeno con la seconda convocazione dell'assemblea si fosse venuti in grado di deliberare, entro quindici giorni dall'avviso inserito nello stesso predetto giornale, ne sarà indetta una terza e le deliberazioni in essa prese saranno valide a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Non sono da computare nelle maggioranze come sopra previste i soci in servizio militare, ammalati e assenti per lavoro.

Articolo 53

E' nulla qualunque deliberazione su argomenti non compresi nell'ordine del giorno.

Articolo 54

Le votazioni si fanno per alzata di mano o di persona; quando però si tratti di affari personali o di elezioni di cariche si procederà a scrutinio segreto.

Articolo 55

L'appello nominale può ammettersi se richiesto da almeno dieci soci, sempre che non si tratti di affari che riguardano persone od elezioni.

Articolo 56

Coloro che ricoprono cariche sociali sono esclusi dalla votazione nel caso l'Assemblea sia chiamata a deliberare sopra affari che riguardano la loro gestione o responsabilità.

Articolo 57

I soci aggregati possono intervenire alle adunanze e prendere parte alle discussioni e votazioni eccezione fatta per ciò che riguarda il mutuo soccorso.

Articolo 58

Apri l'Adunanza il Presidente del Consiglio ed invita l'Assemblea ad eleggere il Presidente che dirige la discussione.

Funziona da Segretario il Segretario o Vice del Consiglio ed in loro assenza sarà provveduto come per il Presidente.

Articolo 59

Le deliberazioni dell'Assemblea legalmente prese obbligano anche i soci non presenti o dissenzienti salvo le disposizioni in proposito dell'Articolo 163 del Codice di Commercio.

Articolo 60

Nel caso che si ritenga opportuno dall'Assemblea il referendum, questo sarà fatto dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato dei Sindaci nel modo seguente:

- a) inviando ad ogni socio con accettazione di consegna il questionario particolareggiato che il socio, dopo averlo riempito, rimanderà in piego sigillato entro quindici giorni dalla data del medesimo;
- b) procedendo dopo subito dal termine allo scrutinio che sarà assistito da N. 3 soci appositamente nominati o sorteggiati quando non vi sia stato luogo ad assemblea;
- c) rendendo noto a tutti i soci indistintamente l'esito del referendum che sarà valido se vi avranno partecipato almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto;
- d) le deliberazioni del Referendum saranno valide a maggioranza dei voti.

TITOLO XI

Consiglio d'Amministrazione

Articolo 61

Il Consiglio d'Amministrazione si compone di n.15 Consiglieri, di un Presidente e di un Cassiere, eletti dall'Assemblea.

Articolo 62

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Vice Presidente, un Segretario e un Vice Segretario.

Articolo 63

I Consiglieri stanno in carica due anni e si rinnovano ogni anno per la metà e sono rieleggibili. Il primo anno è la sorte che designa gli uscenti nel n. di 7, negli anni successivi l'anzianità della carica. Il Presidente e il Cassiere stanno in carica due anni consecutivi e sono rieleggibili.

Articolo 64

Le norme per la formazione delle liste elettorali per le elezioni sono stabilite dal regolamento interno.

Articolo 66

Sono attribuzioni del Consiglio:

- a) deliberare sulle ammissioni, esclusioni, sospensioni e radiazione dei soci;
- b) determinare le funzioni, i compensi, le gratificazioni e quant'altro può riguardare gli addetti ed inservienti che occorrono al buon andamento dell'azienda sociale, nominarli, sospenderli e revocarli ed esigere cauzioni quando lo reputi conveniente;
- c) nominare uno o più medici consulenti per le ammissioni dei soci al soccorso per malattia e per la constatazione delle malattie dei soci stessi;
- d) contrattare entro i limiti stabiliti dall'assemblea (lettera e dell'art. 47) a seconda dei bisogni della Società i prestiti possibili per conto ed in nome della medesima;
- e) compilare regolamenti interni, gli inventari, i rendiconti, il Bilancio e la situazione semestrale o annuale;
- f) esporre la situazione semestrale alla Sede Sociale e in tutte le altre dispense per la durata di dieci giorni e inviare a tutti i soci il Bilancio annuale consuntivo;
- g) convocare le assemblee straordinarie e ordinarie, compiere infine tutti gli atti necessari al buon andamento amministrativo non riservati all'assemblea generale purché non siano in opposizione alla legge e al presente Statuto;
- h) valersi della facoltà di nominare Commissioni con speciali incarichi inerenti alle varie sezioni.

Articolo 67

Tutti i membri del Consiglio sono obbligati ad intervenire alle adunanze consiliari. Quelli che mancheranno per tre volte consecutive senza giustificati motivi, s'intendono decaduti dalla carica, e così pure se essi trovansi nelle condizioni diche all'art. 17.

Articolo 68

Alle elezioni suppletive si dovrà anche far ricorso entro un mese quando resti vacante la carica di Presidente o di Cassiere sempre che la vacanza non si verifichi entro l'ultimo trimestre dell'anno sociale, nel qual caso il Consiglio potrà fino a fine d'anno procedere temporaneamente per mezzo di alcuni dei suoi membri.

Articolo 69

Quando per effetto di decadenza siano vacanti nel Consiglio quattro o più posti si indurranno le elezioni suppletive.

Articolo 70

Il Consiglio si aduna in seduta ordinaria due volte al mese e straordinariamente quando il Presidente lo crederà necessario. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche per i soci, quando però trattassi di persone devono essere sempre segrete.

Articolo 71

Perché le adunanze del Consiglio siano valide è necessario in prima convocazione l'intervento di almeno 9 dei suoi componenti, trascorsa un'ora dall'invito le adunanze diventeranno di seconda convocazione e queste saranno valide qualunque sia il numero degli interventi, purché non inferiore a tre. Per la validità delle deliberazioni basta la maggioranza dei voti.

Le votazioni sono palesi almeno che trattasi di persone o di affari nei quali taluno dei consiglieri abbia interessi diretti o indiretti, nel qual caso la votazione dovrà essere segreta e il Consigliere interessato si allontanerà dalla sala durante la votazione.

Articolo 72

Il Presidente ha l'alta direzione della Società, la rappresenta di fronte all'Autorità ed ai privati, ma non potrà compiere alcun atto senza l'accordo del Consiglio. Potrà prendere sotto la sua responsabilità qualche provvedimento in caso di manifesta urgenza, ma dovrà riferire immediatamente al Consiglio.

Articolo 73

Il Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, rappresenta questi in tutte le sue funzioni.

Articolo 74

Il Cassiere è responsabile di fronte alla società della conservazione di tutti i fondi e valori esistenti a lui affidati, ritira dai ricevitori di cassa le somme raccolte dalle singole dispense. Ha cura di tenere conto dei mandati di entrata e uscita. Tiene in pari regolarmente il giornale di cassa, deposita appena riscossi a conto corrente negli Istituti di Credito indicati dall'assemblea i capitali in denaro contante e i titoli di credito che costituiscono il patrimonio sociale; rende conto al Consiglio, ai Sindaci e al Direttore, ad ogni loro richiesta, dello stato di Cassa, riscuote le quote dai soci e ne rilascia ricevuta. Non può fare nessun pagamento senza mandato vidimato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore.

Sarà autorizzato dal Consiglio un esattore che sarà nominato di sua piena fiducia e sotto la sua responsabilità dal Consiglio stesso.

Articolo 75

Il Segretario compila e firma i processi verbali delle assemblee generali dei soci e delle adunanze Consiliari. Dà corso a tutti gli atti di sua pertinenza e adempie a tutte quelle funzioni che gli saranno affidate dal Consiglio.

Articolo 76

Il Vice Segretario, in assenza del Segretario, lo rappresenta in tutte le sue funzioni.

TITOLO XII

Sindaci

Articolo 77

Il Collegio dei Sindaci può essere formato sia da soci, sia da non soci. E' composto di tre effettivi e di due supplenti. Gli eletti restano in carica due anni.

Le loro attribuzioni e competenze sono tutte quelle indicate negli art. 183, 184 e 185 del vigente Codice di Commercio.

TITOLO XIII

Proviviri

Articolo 78

I Proviviri sono in numero di tre e potranno essere estranei. Ad essi sono deferite le vertenze fra soci e soci impiegati ed amministrazione per affari attinenti alla società perché si prestino alle risoluzioni delle medesime.

Restano in carica due anni.

Le loro decisioni sono inappellabili.

TITOLO XIV

Elezioni

Articolo 79

Le elezioni di tutte le cariche si fanno entro quindici giorni dall'avvenuta assemblea ordinaria. Per le votazioni funzionerà una Commissione di scrutatori composta da tre membri nominati dal Consiglio ai quali gli sarà corrisposto un compenso di £ 4 ciascuno.

Articolo 80

All'apertura dell'urna dovrà presiedere un Consigliere a tal uopo nominato il quale appena si sia proceduto alla costituzione del seggio rilascerà verbale da lui redatto.

Articolo 81

Composta la Commissione di scrutinio si sigilla l'urna e incomincia la votazione, segnando in apposito registro nome e cognome di ogni singolo socio accorso a votare.

Le urne devono rimanere aperte sei ore, divisibili in due giorni consecutivi.

La Commissione dovrà presentare le garanzie necessarie acciocché la sincerità della votazione non soffra in alcun modo detrimento.

Articolo 82

Terminata la votazione, sigillata la bocca dell'urna, questa sarà portata dalla rispettiva Commissione di Scrutinio alla sede sociale dove avrà luogo lo scrutinio generale che dovrà farsi subito o non più tardi del giorno successivo a quello della votazione. Allo scrutinio generale dovranno essere presenti gli scrutatori tutti.

Articolo 83

I candidati che ottennero il maggior numero di voti vengono proclamati eletti. A parità di voti ha la preferenza il più anziano di età. Se entro cinque giorni da quello in cui furono partecipate le nomine agli eletti, qualcuno di questi dichiarasse di non accettare la carica oppure non rispondesse alla partecipazione inviata, subentrerà chi dopo di lui avrà avuto maggior numero di voti, purché il numero dei voti non sia minore ad un quarto di quello dei votanti.

Articolo 84

Nel caso di elezioni suppletive per dimissioni, morte o non accettazione della carica di qualcuno dei Consiglieri si procederà alla surrogazione a norma dell'Art. 125 del Codice di Commercio.

Lo stesso procedimento avverrà nel caso di surrogazione del Collegio dei Sindaci, seguendo le norme sancite dall'art. 183 del Codice di Commercio.

Se vi è luogo di surroga nella carica dei probiviri, il surrogante rimane incaricato solo il tempo durante il quale sarebbe rimasto il surrogato.

Articolo 85

Tutti coloro che coprono cariche sociali sono impegnati a disimpegnarle scrupolosamente, e nei casi di dimissione dovranno rimanere al loro posto, funzionando fino a che non siano surrogati. Possono tutti quanti essere rieletti.

TITOLO XV

Scioglimento e Liquidazione della Società

Articolo 86

Qualora dai Bilanci annuali o di quelli che potessero essere eseguiti in altro tempo risultasse la perdita di un terzo del Capitale sociale, il Consiglio d'amministrazione dovrà convocare l'Assemblea generale per domandarle se intende reintegrare il capitale stesso oppure sciogliere la Società.

Articolo 87

In caso venga deliberato lo scioglimento l'Assemblea Generale provvederà alla nomina di cinque liquidatori, con le norme stabilite dall'Art. 210 del Codice di Commercio.

Il Patrimonio sociale, pagate le passività e le spese di liquidazione, verrà ripartito tra i soci in ragione della somma da ciascuno posseduta a Capitale Sociale, tranne la metà del Fondo di Riserva indivisibile, che verrà affidato a un Istituto di Credito che affidi sicurezza della buona conservazione e perché lo doni a quella Società con carattere di vera ed esclusiva non confessionalità.

TITOLO XVI
Disposizioni Generali
Articolo 88

L'anno sociale comincia in Gennaio e finisce nel Gennaio dell'anno successivo. Anno solare.

Articolo 89

Nei passaggi delle cariche fra un Consiglio che va e uno che viene si dovrà procedere a una consegna regolare presente il Consiglio scaduto e quello subentrante e se nel caso facendo ciò risultare mediante processo verbale il quale, firmato dalle due parti, rimarrà in Archivio.

Articolo 90

Di tutte le pubblicazioni imposte dalla legge la Società si varrà d'ora innanzi del periodico "La Cooperazione Italiana" edito presentemente a Milano.

Articolo 91

Per quanto non è previsto nel presente Statuto e nel Regolamento interno provvederà l'Assemblea purché le sue deliberazioni siano subordinate alle disposizioni di legge.

Articolo 92

Il presente Statuto andrà in vigore il giorno dopo dell'approvazione di legge.

TITOLO XVII
Disposizioni Transitorie
Articolo 93

I componenti delle Associazioni che si fonderanno nella Casa del Popolo, rientreranno nella categoria cui appartenevano nella vecchia Società anche se al momento della fusione si trovassero in condizioni d'età e di salute non corrispondenti all'art.6 b), c) per i soci effettivi.

Articolo 94

I valori, al netto delle eventuali passività, comunque rappresentati, delle Società, che si fonderanno nella "Casa del Popolo" saranno assegnato ai loro componenti e secondo il diritto di ognuno, sotto forma di azioni individuali di £ 50 ciascuna.

Articolo 95

I soci iscritti dalla Commissione provvisoria, con riserva del Mutuo Soccorso, faranno parte del ruolo dei Soci aggregati qualora non abbiano i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 6.

LA STIMA DEI BENI

Perizia – non attribuibile – del valore dei fabbricati posseduti dalle sole quattro associazioni detentrici di beni immobili fra quelle che avevano deliberato la fusione per costituire la “Casa del Popolo” di Fiesole e conferiti per costituirne il capitale sociale.

In seguito all’incarico ricevuto dal Sig. LUIGI CASINI di redigere una perizia dei beni immobili appartenenti alle seguenti quattro società:

- 1°.- Società di Mutuo Soccorso Affratellamento e Concordia;
- 2°.- Società Cooperativa di Consumo e di Mutuo Soccorso fra gli esercenti l’arte muraria;
- 3°.- Società Cooperativa di Consumo e Mutuo Soccorso fra gli operai ed Artigiani di Fiesole;
- 4°.- Società di Mutuo Soccorso l’Umanitaria.

Il sottoscritto ha proceduto alla visita dei quattro fabbricati e successive operazioni di stima dei beni dopodiché ne ha redatte le qui unite descrizioni e valutazioni.

Prima di procedere alla descrizione dei singoli fabbricati il sottoscritto ritiene suo dovere premettere alcune considerazioni d’ordine generale e speciale che hanno formato le basi fondamentali dell’estimo che gli è stato affidato.

La distinzione dell’uso a cui sono adibiti i vari fabbricati formava subito, come ha formato, un primo speciale criterio per conseguire lo scopo prefisso.

Ed invero se per la stima dei fabbricati ad uso di civile abitazione esistono dei dati teorici e pratici, dettati i primi dalla scienza economica, suggeriti i secondi dalle condizioni, e cioè posizione, ubicazione ecc. in cui trovansi tali immobili, questi dati non possono essere perfettamente ed interamente identici a quelli che si richiedono per la stima di fabbricati costruiti esclusivamente per usi speciali.

Difficile poi è oggi il compito del perito nel valutare il giusto prezzo degli immobili inquantoché troppo incerti e mutevoli sono gli elementi sui quali deve essere basato il giudizio di stima.

Non è giusto basare oggi la ricerca del prezzo venale di compra e vendita di un fabbricato sugli annui affitti, o sul costo puro e semplice di fabbricazione derivante dall’importo effettivo dei materiali, della mano d’opera occorsa nella sua costruzione ecc.

Col primo sistema deve essere assunto come elemento principale della rendita lorda la situazione topografica, la comodità, la decenza, l’utilità e la richiesta maggiore o minore di quartieri in affitto a seconda dei luoghi in cui essi si trovano. Ed insieme agli elementi suddetti della rendita lorda deve esser tenuto conto della conformazione ed ampiezza dei singoli quartieri, della condizione e solvibilità delle persone od inquilini che stato attuale vi possono concorrere. Dalla rendita lorda devono essere dedotte tutte le spese inerenti alle imposte governative, provinciali e comunali che vi gravano in ragione della rispettiva importanza; quelle riguardanti l’esazione, l’amministrazione, il mantenimento, l’insolvenza degli inquilini, quelle per l’assicurazione contro gli incendi, nonché il frutto del capitale necessario in restauri che a giudizio del perito si ritengono urgenti e necessari. La capitalizzazione al giusto saggio della rendita netta rappresenta il capitale di ciascun immobile da cui devono essere defalcate le spese per contratto di compra e vendita, vulture, registro ecc. che come sappiamo il più delle volte fanno carico al compratore.

Col secondo sistema dovrebbe essere destinato il valore di fabbricazione desumendolo in base ai prezzi unitari dei materiali e della mano d’opera resasi necessaria per la costruzione dell’edificio, nonché del costo del terreno su cui l’edificio sorge. E trovato in tal modo il costo reale di fabbricazione deve ad esso applicarsi un coefficiente di riduzione che rappresenti il deterioramento subito dal fabbricato stesso dal giorno della sua costruzione ad oggi.

Si capisce subito come l’applicazione pura e semplice di tali criteri di stima porti a dei valori o eccessivamente bassi o eccessivamente alti, e come incerti, mutevoli, variabili e poco corrispondenti siano gli elementi più sopra ricordati.

I numerosi decreti emanati in materia di affitti tendenti tutti alla limitazione dei medesimi, fanno sì che essi siano oggi grandemente al di sotto di quelli che effettivamente sarebbero se

fosse possibile la libera contrattazione, ed i quartieri non fossero soggetti alle limitazioni e restrizioni attuali. Né è possibile prevedere con una certa quale esattezza ciò che avverrà col cessare delle suaccennate restrizioni.

Questo per la rendita lorda.

Se difficile è la determinazione della rendita lorda, non meno difficile è lo stabilire le detrazioni che dalla rendita lorda devono essere fatte per stabilire la rendita netta. Continuamente sono in aumento le imposte fondiari e non è dato prevedere il limite di questo continuo e costante aumento, né prevedere, nell'attuale periodo di necessario fiscalismo, quali maggiori oneri saranno imposti alla proprietà in genere ed a quella immobiliare in specie, che a differenza dei beni mobili, non ha modo di sfuggire ai rigori del fisco. Altrettanto difficile è la determinazione del saggio di capitalizzazione.

Così pure difficile è oggi determinare il valore di fabbricazione in base ai prezzi unitari dei materiali e della mano d'opera resasi necessaria per la costruzione dell'edificio, inquantoché tali prezzi unitari variano si può dire quasi giornalmente. Ne possono, per quanto tutti i fabbricati siano di recente costruzione, prendersi per base i prezzi pagati quando essi furono costruiti, essendo questi così lontani dalla realtà da sembrare ormai un ricordo, né ritenersi giusto valutare il costo di fabbricazione in base ai prezzi attuali di mercato, ritenendo dover essere i medesimi soggetti a non lievi diminuzioni.

DESCRIZIONE, STATO DI CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI E DATI CATASTALI

1°.- Fabbricato in Piazza del Mercato di proprietà della Società di Mutuo Soccorso Affratellamento e Concordia.

Questo fabbricato è adibito a sede sociale ed a luogo di riunione per i soci. Si compone: al primo piano di una piccola cucina, di due stanze ad uso buffet e di un vastissimo salone della superficie di mq. 106. Mediante scala in pietra si accede al secondo piano che comprende due piccole stanze sopra a quelle del buffet, una piccola latrina ed un piccolo stanzino senza finestra che prende luce dal tetto. Dette stanzette sono tutte un po' basse ed a tetto.

A terreno con ingresso dalla piazza del Mercato avvi tre magazzini separati e distinti, due sotto il salone principale ed uno sotto le due stanze del buffet. Tutti isolai sono su travi di ferro e volticciole, gl'impiantiti delle stanze al primo piano e secondo piano e del salone sono piastrelle di cemento, quelli dei magazzini di lastrico di pietra. Tutte le finestre sono provviste di vetrata e di persiana, le porte al primo piano sono a due battenti, i portoni dei magazzini sono invece muniti di rotolante in lamiera di ferro ondulata e mancano di affissi.

Le due facciate principali del fabbricato fino ai davanzali delle finestre sono in pietrame a bozze, per il resto a muro a mosaico a sasso visto sistemato, le altre due a semplice intonaco a calce. Al tetto mancano le docce e manca pure l'intonaco a metà della facciata dalla parte delle case operaie.

Essendo il fabbricato di recentissima ostruzione trovasi in condizioni tali da non richiedere nessun lavoro non solo di riparazione urgente ma neanche di ordinario mantenimento. Al Catasto del Comune di Fiesole trovasi accesso alla partita fabbricati in conto della Società di Mutuo Soccorso Affratellamento e Concordia e rappresentato in sezione K della Particella N° 3018 articolo di stima 2869 con reddito imponibile di Lire 637,50.

2°.- Fabbricato in Via Francesco Poeti di proprietà della Società Cooperativa di Consumo e di Mutuo Soccorso fra gli esercenti l'arte muraria.

Questo fabbricato è adibito ad uso di civile abitazione e si eleva in due piani (terreno e primo piano).

PIANO TERRENO: A destra trovasi: un quartiere di abitazione composto di N° 4 stanze delle quali due (camera e salotto) abbastanza grandi e due (camera e cucina) piuttosto piccole, e della latrina.

Una piccola stanza che oggi serve per ufficio di segreteria.

A sinistra trovasi due grandi stanze che servivano come locali di vendita quando in detto stabile aveva sede la cooperativa.

Mediante scala di pietra si accede al primo piano.

PRIMO PIANO: A destra un quartiere di quattro stanze non troppo grandi. A sinistra un quartierino di tre stanze piccole con ingresso in cucina.

Pure a sinistra altro quartierino di tre piccole stanze.

SOTTOSUOLO: Il sottosuolo comprende una stanza assai grande, una piccola stanza per uso di legnaia e due cantine.

Sul tergo annesso al fabbricato avvi un appezzamento di terreno della superficie di circa 80 metri quadrati recinto per i tre lati da muro a fabbrica dello spessore di m. 0,45 e dell'altezza media di m. 2,50.

Gli impiantiti di tutte le stanze sono a campigiane, gli affissi interni trovansi in discrete condizioni di manutenzione, quelli esterni invece hanno urgente bisogno di essere verniciati. La maggior parte delle stanze hanno bisogno di essere rimbiancate. Al Catasto del Comune di Fiesole trovansi accesso alla partita fabbricati in conto della Società Cooperativa di Consumo e di Mutuo Soccorso fra gli esercenti l'arte muraria e rappresentato in sezione K dalla Particella N° 2831 articolo di stima 2636 con reddito imponibile di L. 487,50.

3°.- Fabbricato di Via Portigiani N. 4 di proprietà della Società Cooperativa di Consumo e Mutuo Soccorso fra gli Operai ed Artigiani di Fiesole.

Questo fabbricato è adibito per uso della cooperativa e locali di vendita.

PIANO TERRENO: a sinistra una grande stanza oggi adibita ad uso spaccio (bottega) dietro a questa un'altra grande stanza con due finestre. Sopra a questa stanza avvi la terrazza. Altra piccola stanza coperta a tetto ricavata con la copertura di una piccola corte.

A destra due stanze relativamente grandi munite entrambe di finestra.

Mediante scala di pietra si accede al primo piano. Di fronte trovansi un vasto salone con tre finestre, a sinistra una stanza discretamente grande, a destra una piccola cucina e la latrina. Sotto la bottega trovansi un locale di circa due metri di altezza grande come tutta la bottega, sotto a questa trovansi il farinaio e sotto ancora il frastellaio, locale questo senza impiantito, in comunicazione col farinaio mediante scala di pietra interna e con accesso anche da Piazza del Mercato.

Sotto le due stanze di sinistra del pianoterreno trovansi la stanza per il pane e sotto a questa il forno e la stanza dove trovansi la bocca del forno. Avvi pure due cantine abbastanza vaste. Tutti i solai sono su travi in ferro e volticciole. La manutenzione del fabbricato in genere è stata assai trascurata tanto che sarebbero oggi necessari urgenti lavori di restauro, specialmente alle gronde, agli affissi esterni ed interni, agli impiantiti, alle facciate ecc. Al Catasto del Comune di Fiesole trovansi accesso alla partita fabbricati in conto della Società Cooperativa di Consumo e Mutuo Soccorso fra gli operai e gli Artigiani di Fiesole in Sezione K della particella N° 2674 articolo di stima 2400 con reddito imponibile di L. 525,00.

4°.- fabbricato di Via della Fonte Sotterra (Borgunto) di proprietà della Società di Mutuo Soccorso l'Umanitaria.

Detto fabbricato non è ancora terminato e dovrebbe essere adibito a sede sociale e come luogo di riunione per i soci.

Si compone di un unico piano e precisamente di un ampio salone di m. 10,00x8,00 e di due stanzette in una delle quali trovansi la scala che conduce ad una soffitta praticabile, e della latrina. Nel salone manca la stoa, gli affissi e l'impiantito. Le due stanzette, la latrina e la soffitta sono completamente finite. Avvi pure una piccola cantina. Le due facciate laterali e la tergale sono finite, la facciata principale invece non è completata. E' montato tutto lo zoccolo in pietra da taglio dell'altezza di m. 1,50, tutta la decorazione pure in pietra da taglio delle due finestre e della porta, i tre scalini della medesima. I due pilastri Laterali pure in pietra da taglio non sono terminati. Lungo la facciata è costruito un marciapiede in pietra. Davanti al fabbricato trovansi un ampio piazzale nel quale è da finire il muro di cinta dalla parte di destra. Il muro sulla via della Fonte Sotterra a retta del Piazzale è costruito a Mosaico con sassi visti e ristuccati, coronato da cimasa in pietra. Si accede al piazzale mediante una scala a cordone incassata nel terreno i cui muri laterali sono coronati da cimasa in pietra; l'accesso all'ascala è dalla Via Fonte Sotterra ed è munito di cancello di ferro.

Al Catasto del Comune di Fiesole trovasi alla partita terreni accesso in conto della Società di Mutuo Soccorso l'Umanitaria e rappresentato in Sezione K dalle particelle N° 2949-3020 e 3021 articoli di stima 458-965 e 75 con reddito imponibile di L. 1,67.

Applicando le considerazioni generali e speciali di stima modestamente sopra descritte si è cercato di tradurle in contanti coll'aiuto dei dati e delle formule che la scienza economica ci insegna sussidiate sul nostro caso dalla personale esperienza e dalla conoscenza del luogo ove l'immobile trovasi.

Per le ragioni più sopra descritte non si è ritenuto di procedere alla stima col sistema degli affitti, perché oltre alla difficoltà di determinare oggi la giusta rendita e le giuste detrazioni e quindi la rendita netta, i fabbricati di cui è oggetto la presente stima, ad eccezione di uno, non sono nello stato in cui oggi si trovano da considerarsi come fabbricati civili abitazione, essendo stati essi costruiti per scopi speciali.

Ne si è ritenuto applicare integralmente il sistema del costo di fabbricazione, portando la sua applicazione pura e semplice a dei valori, a giudizio del sottoscritto, non corrispondenti.

Ciò premesso: Con lo studio e la ricerca del volume dei movimenti di terra e delle murature dovute eseguire per la costruzione dei fabbricati, della superficie dei palchi e soffitti, dei pavimenti e delle tettoie, del numero, qualità e dimensioni degli affissi e degli infissi, nonché delle opere per il loro rifinito, della decorazione interna ed esterna, degli annessi e accessori del fabbricato atti a farne rilevare la decenza, la comodità e l'eleganza, di tutto quanto insomma era stato eseguito perché l'immobile fosse completato, si è cercato di ottenere il costo di fabbricazione in base ai prezzi attuali della mano d'opera e dei materiali. Tale costo si è poi moltiplicato per un coefficiente minore dell'unità, suggerito dall'esperienza e dalla pratica, rappresentante il deterioramento subito dal fabbricato dal giorno della sua costruzione ad oggi, ed una giusta riduzione dei prezzi unitari presenti onde ottenere un valore del fabbricato tale da essere realizzabile non solo oggi, in cui gli immobili hanno dei valori si può dire di affezione, ma anche col processo di tempo.

In base ai criteri fondamentali più sopra svolti il sottoscritto ha coscienziosamente studiato e calcolato la valutazione dei quattro fabbricati, per modo che la valutazione suddetta è stata per il sottoscritto ingegnere il risultato di lunghi e accurati studi e ricerche e di studiati confronti in modo da poter rispondere serenamente e coscienziosamente su ogni osservazione, obiezione che per avventura potesse venirgli fatta.

Si è venuti quindi alla seguente conclusione:

1°) Valore dell'immobile di proprietà della Società Cooperativa di Consumo e di Mutuo Soccorso fra gli esercenti l'arte muraria L. 45.000 (Quarantacinquemila).

2°) Valore dell'immobile di proprietà della Società Cooperativa di Consumo e di Mutuo Soccorso fra gli operai ed Artigiani di Fiesole L. 43.000 (Quarantatremila).

3°) Valore dell'immobile di proprietà della Società di Mutuo Soccorso Affratellamento e Concordia L. 34.000 (Trentaquattromila).

4°) Valore dell'immobile di proprietà della Società di Muto Soccorso l'Umanitaria L. 20.000 (Ventimila).

Fiesole, li 5 Ottobre 1920.

Fonte: ACF, Partito Socialista Italiano, Sezione di Fiesole, b. 1, fasc. 8 Le Cooperative a Fiesole.

I SOCI

Elenco dei Soci elettori ed eleggibili

È l'elenco nominativo dei soci, titolari di eleggibilità attiva e passiva, compilato a cura della Commissione elettorale nominata nell'Assemblea generale del 25 novembre e trasmesso agli iscritti il 3 dicembre 1922. L'elenco, a stampa, così come la lettera di accompagnamento firmata dal Segretario Guido Tiossi e dal Vice-Presidente Luigi Casini, è quello allegato alla convocazione che il Consiglio aveva inviato ai soci per invitarli ed esprimere il proprio voto, nei giorni di sabato 9 e domenica 10 dello stesso mese di dicembre allorché, presso la sede sociale, sarebbero state aperte le urne, il sabato dalle ore 21,30 alle ore 23,30 e la domenica dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, per il rinnovo delle cariche sociali per l'anno 1923 (ACF, Psi, b. 1, fasc. 8 Le Cooperative a Fiesole).

EFFETTIVI

Alinari Egisto
Andreoni Raffaello
Andreoni Egisto
Andreoni Leonetto
Andreoni Basilio
Ardegni Giustino
Arrigucci Adolfo
Aglietti Ezio
Agosti Angelo
Avi Santi
Andreini Eugenio
Allighi Donato
Bartolozzi Paolo
Bartolini Domenico
Bacci Giuseppe
Baldini Mario
Ballini Emilio
Ballini Paolo
Ballini Pietro
Banchi Virginio
Baronti Guglielmo
Baldassini Pietro
Befani Carlo
Betti Luigi
Betti Giulio
Becattini Mariano
Benvenuti Gustavo
Belli Attilio
Belli Mario
Bianchini Egisto
Bichi Cesare
Bonini Raffaello
Bongini Narciso
Bongini Gino
Bongini Carlo

Borini Umberto
Bonciani Ugo
Bongianni Pietro
Buccioni Mariano
Bugianelli Guglielmo
Bruni Raffaello
Brunori Oliviero
Braschi Guido
Berti Bruno
Bertaccini Egisto
Balloni Antonio
Benvenuti Guido
Ballini Ugo
Benucci Danilo
Bogian Vittorio
Bonaïuti Giuseppe
Bettaccini Lorenzo
Belli Antonio
Borini Adamo
Barcali Odoardo
Belli Raffaello
Bonanni Ezio
Benelli Silvio
Baragli Cesare
Badii Domenico
Badii Serafino
Braschi Agostino
Brunelleschi Adolfo
Brunori Eugenio
Bianchini Giuseppe
Bongini Adamo
Bucciantini Ugo
Banchi Napoleone
Baragli Alfredo
Ballini Giovanni
Banchelli Giuseppe
Banchelli Lorenzo

Bartolucci Giulio
Belli Pietro
Bechi Giotto
Bettocchi Gino
Benvenuti Tito
Belli Fausto
Benvenuti Alfredo
Bichi Enrico
Bichi Nicodemo
Bianchini Natale
Borini Augusto
Bonanni Ferdinando
Borini Cesare
Borghesi Oreste
Borghesi Egidio
Becagli Giuseppe
Belli Luigi
Bichi Guido
Bonanni Alessandro
Bonciani Alfonso
Bonaïuti Gino
Benvenuti Giuseppe
Borini Ottavio
Bonanni Oreste
Basacci Egisto
Bongianni Cesare
Bianchini Quintilio
Basacci Mario
Bonanni Mario
Badii Osvaldo
Basacci Dino
Balloni Giovanni
Bruni Aldo
Bagnoli Attilio
Bianchini Amerigo
Bianchini Lorenzo

Bechi Giuseppe	Cerofolini Egisto	Guarducci Cesare
Collini Adolfo	Degl'Innocenti Giuseppe	Guerri Giuseppe
Cambi Anchise	Del Principe Giovanni	Gori Attilio
Cambi Agostino	Del Serra Angelo	Giovannini Cesare
Calzolari Domenico	Del Lungo Quintilio	Galli Pietro
Casini Giuseppe	Dell'Olmo Alessandro	Gazzeri Alfredo
Casini Adolfo	Dell'Olmo Gaetano	Guidotti Tobia
Casini Luigi	Degl'Innocenti Egisto	Gori Pietro
Casini Amos	Del Taglia Giovanni	Goti Telemaco
Casini Guido	Degl'Innocenti Gaetano	Gazzeri Agostino
Cammelli Ferdinando	Edlmann Avv. Franco	Giannelli Dante
Cammelli Cesare	Ercoli Ettore	Gori Tito
Cammelli Emilio	Ercoli Arturo	Gensini Gino
Cardini Luigi	Ercoli Adamo	Gensini Guido
Cardini Guglielmo	Falli Edoardo	Giardini Alpedo
Cerofolini Valente	Ferrati Egidio	Galardini Galardo
Ciurli Manlio	Fioravanti Giulio	Gori Virginio
Ciabatti Vincenzo	Fioravanti Augusto	Gazzeri Ulderigo
Ciolli Italiano	Fossi Enrico	Gori Carlo
Collini Iginio	Fossi Fedele	Giovannini Bruno
Crescioli Emilio	Fusi Icilio	Gazzeri Giovanni
Cammelli Egisto	Fusi Guido	Giannini Carlo
Consigli Dante	Ferrati Guido	Grassi Alfonso
Chiesi Narciso	Fontani Alfredo	Gazzeri Antonio
Cheli Alfredo	Fusi Emilio	Giuliani Vittorio
Cambi Angelo	Fioravanti Giovanni	Giorgetti Ruggero
Cammelli Pietro	Focardi Alfredo	Gori Amedeo
Cammelli Ferruccio	Frans Giuseppe	Gambassi Cesare
Castelli Mario	Frullini Serafino	Grassellini Raffaello
Capecchi Augusto	Falli Armando	Ignesti Renzo
Ciolli Giuseppe	Fioravanti Alfredo	Innocenti Stefano
Cucentrentoli Palmiro	Fontani Giuseppe	Innocenti Ferdinando
Ciabatti Guido	Fantini Italo	Innocenti Dino
Ciullini Gino	Fantini Vittorio	Innocenti Armando
Ciabatti Giuseppe	Fantini Mario	Innocenti Guido
Ciapetti Dino	Fioravanti Adriano	Innocenti Gino
Chierici Alessandro	Flippi Francesco	Landi Giuseppe
Cammelli Enrico	Fantini Dante	Landi Cesare
Crescioli Giuseppe	Fusi Ferdinando	Landi Pietro
Cianfanelli Giuseppe	Fantini Ugo	Labardi Emilio
Corsi Carlo	Franci Enrico	Lucchesi Guido
Cammelli Ottavio	Ferrati Giuseppe	Lucchesi Romolo
Cherici Natale	Galli Angelo	Luchi Liniero
Corti Arduino	Galli Guido	Lorenzini Raffaello
Chiarelli Ettore	Galli Giuseppe	Lorenzini Alfredo
Crescioli Palmiro	Gazzeri Guido	Landi Luigi
Collini Nello	Gazzeri Ovidio	Leoni Agostino
Cammelli Armando	Gambassi Silvio	Luchi Martino
Cammelli Daniele	Gramigni Natale	Landi Pietro fu Serafino
Cardini Cesare	Gramigni Pietro	Loli Leopoldo
Cocchi Gino	Guarnieri Emilio	Lumi Agostino

Landi Sabatino
Mannini Antonio
Manuelli Lionetto
Manetti Antonio
Marrani Enrico
Marrani Gino
Marseni Luigi
Martelli Cesare
Marchini Giulio
Mariotti Ferdinando
Marsilli Raffaello
Merlini Dario
Migliori Azzelio
Minghi Giovanni
Morici Otello
Morici Reginaldo
Manici Francesco
Modi Lotario
Meini Mariano
Mugelli Tito
Mugelli Duilio
Marchini Cesare
Manuelli Ettore
Manuelli Alessandro
Manetti Cesare
Marchini Serafino
Mauri Giuseppe di Luigi
Mattolini Lorenzo
Montelatici Giuseppe
Miniati Roberto
Manuelli Agostino
Mauri Luigi
Mannelli Mariano
Montelatici Egisto
Mannelli Egisto
Miniati Tommaso
Michellini Benvenuto
Monnetti Emilio
Morici Giustino
Morandi Mario
Meini Raffaello
Mauri Giuseppe
Maggi Giovanni
Michellini Leonida
Morandi Emilio
Morici Egidio
Misuri Egisto
Marucelli Sabino
Mattolini Egidio
Morandi Giuseppe
Mattolini Alessandro

Marucelli Luigi
Masi Giuseppe
Macherelli Angelo
Manuelli Giulio
Nannini Virginio
Nannini Giovanni
Nencioni Andrea
Nencioni Giovanni di
Ang.
Nencioni Giovanni
Nencioni Pietro
Nencetti Mario
Nencioni Mario
Nencetti Alfonso
Nencetti Severo
Nuti Ettore
Nannini Ugo
Nencioni Raffaello
Nocentini Ottavio
Nencioni Gino
Nocentini Giuseppe
Nencioni Mario di Cesare
Ottanelli Pasquale
Olmi Giuseppe
Ottantini Raffaello
Orugli Narciso
Olmi Guglielmo
Papanti Olinto
Papanti Egisto
Parigi Narciso
Palagi Eusebio
Palagi Ovidio
Palastrì Ugo
Paoli Emilio
Pacci Adolfo
Pellegrini Enrico
Pestelli Mario
Penni Enrico
Pratesi Palmiro
Portoferri Telemaco
Poli Carlo
Palagi Angelo
Picchiani Ezio
Polli Luigi
Papini Angelo
Pezzadini Gino
Poli Ettore
Pinzauti Egisto
Pesciullesi Gino
Pasciullesi Giuseppe
Petronici Enrico

Pratesi Gino
Paoli Giulio
Poli Pietro
Pratesi Antonio
Pratesi Cesare
Pestelli Palmiro
Polli Cammillo
Paoli Ugo
Paoli Guido
Poli Emilio
Pratesi Leonello
Pezzadini Amedeo
Papini Enrico
Picchiani Pietro
Poli Paolo
Pezzadini Gabbriello
Pieri Giuseppe
Pestelli Ottavio
Pinzauti Giuseppe
Poggiali Giovanni
Pelati Arturo
Papanti Angelo
Pezzadini Guido
Pratesi Carlo
Pratellesi Pietro
Quarantacinque Ruggero
Quetti Galileo
Quartani Giulio
Quarantacinque Virgilio
Rossi Umberto
Romolini Silvio
Romolini Eugenio
Romanelli Guido
Righi Natale
Romagnoli Giulio
Romagnoli Angelo
Righi Ettore
Ranfagni Luigi
Ranfagni Dante
Roselli Giuseppe di Eug.
Raspanti Enrico
Righi Riccardo
Ranfagni Giuseppe
Ranfagni Casimiro
Ricci Ranieri
Righi Dino
Ranfagni Alfonso
Roselli Eugenio
Roselli Giuseppe fu Giulio
Sani Giuseppe
Sani Palmiro

Santini Antonio
Salvi Alessandro
Sabatelli Raffaello
Scali Tito
Sbolci Gino
Sbolci Augusto
Signori Giulio
Salimbeni Edoardo
Susinni Gino
Sandri Romolo
Sbolci Palmiro
Sbolci Egidio
Sani Andrea
Sani Carlo
Sbolci Luigi
Salimbeni Egisto
Sani Mariano
Serni Enrico
Salimbeni Alpedo
Tarchi Giulio
Tarchi Carlo
Tanzini Giulio
Tagliavini Enrico
Tegliai Santi
Terzani Carlo
Terzani Giovanni
Terzani Raffaello
Tioffi Guido
Tioffi Angelo
Tirintilli Vittorio
Tozzi Attilio
Torrini Gino
Torrini Giuseppe
Tognetti Giovanni
Torrini Antonio
Tarchi Adelmo
Tavanti Amedeo
Tamburotti Lotario
Torrini Cesare
Torrini Umberto
Terzani Francesco
Terzani Carlo fu Giuseppe
Torti Silvio
Tavanti Lorenzo
Tanini Mario

Tarchi Luigi
Tanini Luigi
Tendi Ottavio
Tarchi Giovanni
Torti Guglielmo
Ticci Ernesto
Torti Natale
Torti Mariano
Tarchi Cesare
Torrini Rutilio
Tavanti Ruggero
Torrini Giovanni
Vannini Francesco
Vannini Ettore
Vannini Enrico
Vaggelli Carlo
Vaggelli Raffaello
Viti Giovanni
Vettori Michele
Vannini Martino
Vannozzi Gino
Vannozzi Giuseppe
Vannini Ferdinando
Vannini Mario
Vannetti Antonio
Vannini Enrico
Vitali Fortunato
Vannini Pietro
Viviani Fernando
Volpi Emilio
Vannini Augusto
Vannozzi Pietro
Vannini Cesare
Zetti Carlo
Zanobelli Arturo
Zani Faustino
Zanobelli Ferdinando
Zanobelli Tito
Zanobelli Carlo
Zanieri Silvio
Zanieri Demetrio
Zani Pietro
Zetti Bruno

AGGREGATI

Arnetoli Giov. Batta
Bartolozzi Giuseppe
Bini Alfredo
Benesperi Ferdinando
Basacci Ottavio
Benvenuti Ottavio
Barbetti Emilio
Braschi Cesare
Benucci Carlo
Bellandi cav. Giovanni
Baldacci Ulisse
Carbonetti Masi Emilio
Casini Pasquale
Cardelli Dott. Gastone
Gallori Orazio
Homaroffsky Olga
Marchini Enrico
Mazzanti Alfredo
Monti Cav. Uff. Agide
Monetti Comm. Alfredo
Montelatici Natale
Macherelli Guglielmo
Nencioni Letizia
Navi Agostino
Ottanelli Emilio
Paoli Dott. Paolo
Perna Giuseppe
Poli Ulisse
Pinzauti Guido
Pratellesi Gino
Palmiri Ferdinando
Paoli Iacopo
Romanelli Ottavio
Rossi Cav. Demetrio
Rigacci Ernesto
Sarti Giuseppe
Somigli Amedeo
Sarti Carlo
Turini Can. Luigi
Taiuti Luigi
Vanni Giuseppe
Vitali ved. Anna